Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 giugno 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 30 GIUGNO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32:

Nelsa, Nando Evolvi lubrificanti, società per azioni, in Como: Estrazione di obbligazioni.

Celli, società per azioni, in Forlì: Obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1983.

Centotre-oro, società per azioni, in Civitella in Val di Chiana (Arezzo): Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1983.

O.R.S.A., società per azioni, in Gorla Minore: Obbligazioni sorteggiate il 2 giugno 1983 (delibera assembleare del 10 luglio 1970).

O.R.S.A., società per azioni, in Gorla Minore: Obbligazioni sorteggiate il 2 giugno 1983 (delibera assembleare dell'11 aprile 1975).

Acciaieria e ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni « 6,50 % emissione 1973 » sorteggiate il 31 maggio 1983.

Acciaieria e ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni « 15 % emissione 1977 » sorteggiate il 31 maggio 1983.

Chimica Pomponesco, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1983.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1983.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Errata-corrige.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 giugno 1983.

Condizioni e modalità per l'elaborazione dei vini alcolizzati e per il riconoscimento dell'elaboratore in applicazione del regolamento (CEE) n. 546/83 della commissione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 ed, in particolare, il suo art. 15;

Visto il regolamento (CEE) n. 546/83 della commissione del 9 marzo 1983 che stabilisce le norme relative alla distillazione dei vini da tavola di cui all'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 ed, in particolare, i suoi articoli 16, paragrafo 3, e 20 nei quali è prevista per gli Stati membri la possibilità, rispettivamente, di limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato e di compilare un elenco degli elaborati riconosciuti;

Ritenuta la necessità di far ricorso alla disposizione del citato art. 16, paragrafo 3, per assicurare, da una parte, che la elaborazione dei vini alcolizzati sia effettuata sotto le più appropriate forme di controllo e, dall'altra, che non vengano eluse le disposizioni della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, che vieta, sul territorio nazionale, la produzione ed il commercio di acqueviti di vino differenti da quelle ottenute per diretta distillazione del vino tal quale;

Ritenuta, inoltre, la necessità di indicare, in applicazione dell'art. 20 dello stesso regolamento comunitario, le condizioni alle quali può essere richiesto ed ottenuto il rilascio del titolo di elaboratore riconosciuto e la sua inclusione in un apposito elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'elaborazione dei vini alcolizzati deve avvenire alle seguenti condizioni:

a) il vino da tavola da alcolizzare deve essere preventivamente oggetto di procedura doganale che lo ponga allo stato estero;

b) la preparazione dello stesso vino deve essere effettuata sotto vigilanza doganale;

c) l'elaboratore dovrà tenere apposite contabilità distinte per i singoli prodotti di base e per i prodotti ottenuti.

Art. 2.

L'elaboratore di vino alcolizzato che tradizionalmente ha effettuato tale preparazione e che è in grado di fornire sufficienti garanzie circa il rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, può ottenere il riconoscimento previsto all'art. 20 del regolamento (CEE) n. 546/83, citato nelle premesse, previa presentazione di una domanda in bollo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli.

Tale domanda dovrà contenere, oltre alla specifica istanza di riconoscimento, nome e cognome o ragione sociale dell'impresa, indirizzo degli impianti, loro capacità di lavorazione giornaliera.

Copia della medesima domanda dovrà essere inoltrata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, che comunicherà il proprio nulla osta al Ministero dell'agricoltura ai fini del rilascio, da parte di quest'ultimo, del riconoscimento richiesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Esso è applicabile dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 giugno 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro delle finanze
FORTE

(3833)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 30 aprile 1983.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in General Pico (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948 e registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, con il quale veniva istituita la agenzia consolare di seconda categoria in General Pico (Argentina);

Decreta:

L'agenzia consolare di seconda categoria in General Pico (Argentina) è sopressa con decorrenza dal 1° maggio 1983.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1983

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1983
Registro n. 8 Esteri, foglio n. 226

(3722)

DECRETO 30 aprile 1983.
Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Planicie Banderita (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 10 marzo 1975 e registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1975, registro n. 400, foglio n. 331, con il quale veniva istituita l'agenzia consolare di seconda categoria in Planicie Banderita (Argentina);

Decreta:

L'agenzia consolare di seconda categoria in Planicie Banderita (Argentina) è soppressa con decorrenza dal 1° maggio 1983.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1983

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1983
Registro n. 8 *Esteri, foglio n.* 224

(3723)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 23 giugno 1983.
Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni;

Visto il telex n. 6555 in data 30 aprile 1983, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha indicato l'opportunità di stabilire la data delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per i giorni 20 e 21 novembre 1983;

Vista la lettera della Corte dei conti n. 7819/24 in data 11 maggio 1983, con la quale è stato designato il presidente della commissione elettorale centrale, da costituire a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, sopracitato;

Sentito il consiglio di amministrazione del Ministero;

Ritenuto doversi indire le elezioni suddette;

Considerato che il Ministero è dotato della sola sede centrale, sita in Roma, viale America (Eur);

Ritenuto doversi provvedere alla costituzione della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del commercio con l'estero sono indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983 e si svolgeranno, il giorno 20 dalle ore 8 alle 20 ed il giorno 21 dalle ore 8 alle 14, presso la sede del Ministero stesso sita in viale America, Roma - Eur.

Art. 2.

E' costituita un'unica circoscrizione elettorale, presso la sede ministeriale, essendo il Ministero privo di uffici periferici.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale, la cui data di prima convocazione è fissata per il 12 luglio 1983, è costituita come segue:

Presidente:

Dore dott. Tomaso, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Venanzi dott. Franco, dirigente superiore;
Cannata dott. Luigi, primo dirigente;
Castagno dott. Mauro, ottava qualifica funzionale;
Rizzello dott. Antonio, settima qualifica funzionale;
Orefice dott. Mauro, settima qualifica funzionale;
Trerotola Antonio, quinta qualifica funzionale.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale è costituita come segue:

Presidente:

Castelli dott. Mauro, dirigente superiore.

Membri:

Belli Sanna Paola, sesta qualifica funzionale;
Santarelli Lidia, quinta qualifica funzionale;
Carnevali Anna, quarta qualifica funzionale;
Ambrosio Umberto, quarta qualifica funzionale;
Franceschini Dario, seconda qualifica funzionale;
Cammarella Anna, quarta qualifica funzionale.

Art. 5.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1109 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 23 giugno 1983

Il Ministro: CAPRIA

(3866)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 maggio 1983.

Determinazione della misura massima complessiva del tasso di interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per il periodo residuo dell'anno in corso, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed astensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale del 20 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1983, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 276, con il quale è stata fissata la misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per l'anno 1983, con riserva di modificare tale misura ove le condizioni del mercato monetario avessero subito ulteriori variazioni;

Ritenuto che, per effetto del mutamento della situazione del mercato monetario, si rende necessario modificare la predetta misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali — da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è determinato nella misura massima del 20% annua posticipata per tutto il territorio nazionale per il periodo residuo dell'anno in corso a decorrere dalla data del presente decreto.

Il tasso suindicato potrà essere modificato in relazione alle variazioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1983
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 303

(3831)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 giugno 1983.

Determinazione dei sostituenti dei composti di fosforo impiegabili nei detersivi da bucato.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento così come integrato dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione del decreto stesso;

Considerato che la riduzione del contenuto di fosforo nei detersivi da bucato dal 6,5% al 5% previsto dallo art. 2-*bis* sopra richiamato comporta per necessità tecnologiche l'impiego dei sostituenti dei composti del fosforo;

Visto l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 aprile 1983, n. 136;

Su parere conforme del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Nella formulazione dei detersivi da bucato possono essere impiegati in sostituzione dei composti del fosforo — il cui impiego viene limitato — esclusivamente i seguenti prodotti: citrato di sodio, zeoliti artificiali di tipo *A* ed il sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.).

Art. 2.

L'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico è ammesso con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

duemila tonnellate quale quantità massima utilizzabile annualmente;

3% quale percentuale massima in peso in ciascun formulato;

utilizzazione esclusiva per la formulazione dei detersivi da bucato destinati all'impiego in macchine lavatrici;

monitoraggio sulla produzione e sull'impiego.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti verranno emanate le norme disciplinanti le limitazioni, le prescrizioni e le modalità di monitoraggio di cui all'art. 2.

Roma, addì 17 giugno 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(3839)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 giugno 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Moderna a r.l. », in Villanova di Castenaso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa « Moderna a r.l. », con sede in Villanova, comune di Castenaso (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Moderna a r.l. », con sede in Villanova, comune di Castenaso (Bologna), costituita per rogito notaio dott.ssa Carla Ostan in data 28 marzo 1979 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Flavio Peccenini, nato a Bologna il 7 aprile 1943, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3895)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 14 gennaio 1982, si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottospecificati uffici del registro e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto altresì che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

In data 14 gennaio 1982:

Regione Lazio:

ufficio del registro di Civitavecchia;

ufficio del registro di Roma « atti giudiziari »;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3904)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 20 aprile 1983.

Modificazione e integrazione del decreto ministeriale 2 settembre 1982 relativo alla costituzione dell'ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 9, primo e quarto comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, in legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982), reiterato in data 24 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 settembre 1982), e confermato in data 15 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1982);

Visto il decreto 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1982, registro n. 8, foglio n. 130, con il quale si avviava la costituzione dello speciale ufficio previsto dal quarto comma del citato articolo 9;

Ritenuto che la possibilità, riconosciuta dall'art. 9, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, di utilizzare direttamente gli enti preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno, consente un più efficace e conveniente modulo di organizzazione dell'ufficio speciale predetto, il quale può così avvalersi dell'opera di detti enti, senza che si renda necessario il distacco presso l'ufficio del personale degli stessi enti utilizzabile ai sensi del quarto comma del citato art. 9;

Considerata la necessità di articolare i servizi dell'ufficio speciale in relazione ai compiti svolti o da svolgere direttamente dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli enti collegati, in particolare riducendo congruamente la struttura organica dell'ufficio speciale, in relazione al disposto decentramento dei relativi compiti;

Considerata altresì l'opportunità di una ristrutturazione funzionale del comitato di coordinamento che coinvolga istituzionalmente nell'attività dell'ufficio speciale i responsabili di amministrazioni ed enti che operano direttamente per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato di coordinamento di cui all'art. 2, n. 1), del decreto ministeriale 2 settembre 1982, presieduto direttamente dal Ministro o da un suo delegato, è composto dai seguenti membri:

1) il presidente della giunta regionale della regione Basilicata;

2) il presidente della giunta regionale della regione Campania;

3) il sindaco di Napoli, commissario di Governo;

4) il prefetto della provincia di Avellino;

5) il prefetto della provincia di Salerno;

6) il responsabile dei servizi dell'ufficio speciale;

7) il responsabile della sede periferica di Napoli di detto ufficio speciale;

8) il presidente della Cassa per il Mezzogiorno o un suo delegato;

9) due esperti della segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai quali il Ministro abbia affidato speciali incarichi di raccordo con altre amministrazioni per le attività relative alla ricostruzione e allo sviluppo delle zone terremotate.

Le funzioni di segreteria del comitato di coordinamento sono svolte dal servizio amministrativo dell'ufficio speciale.

Art. 2.

Il servizio opere sul territorio e gli altri servizi operativi dell'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate possono essere svolti attraverso affidamento delle relative attività alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti collegati.

Il servizio per la ricostruzione e la incentivazione industriale è soppresso.

Art. 3.

Il servizio programmazione svolge i seguenti compiti:

a) programmazione finanziaria;

b) programmazione tecnica ed interventi sostitutivi;

c) raccordo con le amministrazioni centrali dello Stato, con la Cassa per il Mezzogiorno e con gli enti ad essa collegati;

d) consulenza legale ed amministrativa.

Art. 4.

Le sedi periferiche sono istituite in ciascuna provincia delle zone terremotate. Esse, tranne quella di Napoli, sono allocate presso gli uffici della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 5.

Il contingente del personale tratto dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli enti collegati è ridotto a 40 (quaranta) unità. Gli esperti di cui all'art. 3, lettera *b*), del decreto ministeriale 2 settembre 1982 citato nelle premesse, che, nominati dal Ministro, svolgono incarichi a tempo determinato sulla base di convenzioni approvate dal Ministro medesimo, si coordinano con la sede centrale e/o con le sedi periferiche.

Art. 6.

Il presente decreto integra i precedenti decreti 30 marzo 1982 e 2 settembre, abrogando tutte le precedenti disposizioni con esso incompatibili, e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1983

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1983
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 307

(3834)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 4 maggio 1983, n. **309.**

Autorizzazione alla Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova, ad accettare una donazione.

N. 309. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un immobile sito in comune di Venezia, a Santa Croce, Fondamenta dei Tolentini, identificato al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 11 S. Croce, mappale 194 sub 1 e mapp. 195 - ex 195/a, del periziato valore di L. 116.000.000, disposta dalle signore Erminia Damiani e Anna Centazzo con atto 21 maggio 1981, n. 41981/9811 di repertorio, a rogito dott. Angelo Sandi, notaio in Venezia-Mestre.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1983
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 184

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO

matematica generale;
lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina legale e delle assicurazioni (R).

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:
politica economica e finanziaria.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3848)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Edili A.C.L.I. », in Irsina

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 il dott. Giovanni Gurrado è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Edili A.C.L.I. », in Irsina (Matera), sciolta ex articolo 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Giovanni Sellistri.

(3809)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Sarnico, Monte S. Pietro, Ameglia, Calendasco, S. Lazzaro di Savena, Rocca Pietore, Pisticci, Gubbio, Meldola, Ferrara e Cortina d'Ampezzo.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 117, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno e del fabbricato su di esso insistente segnato nel catasto del comune di Sarnico (Bergamo), allegato G, ai fogli 6 e 7, mappali 1192, 1202, 1202 sub ½ e 1201 di mq 1905 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 28 novembre 1978 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 181, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del rio Landa in comune di Monte S. Pietro (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 16 mappale 312 di mq 410 ed indicato con velatura in colore nella planimetria rilasciata l'11 giugno 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 231, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Ameglia (La Spezia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7 mappali 616, 1062, 1063, 842 e 1064 di complessivi mq 1.170 ed indicato nell'estratto di mappa con allegato tipo di frazionamento rilasciato il 26 agosto 1982 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 232, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dal fiume Trebbia in località Malpaga del comune di Calendasco segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 29 mappali 51, 52, 53, 57 e al foglio n. 34 mappale 214 (porzione) di complessivi Ha 4.60.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 novembre 1981 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 308, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno posto in sinistra del torrente Idice, in località Borgatella del comune di S. Lazzaro di Savena (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappali 25 (are 0.73), 28 (are 1.35), 30 (are 2.30), 34 (are 9.00), 29 (are 4.10), 27 (are 1.63), 33/b (are 0.14), 95/b (are 0.07), 96 (are 0.22), 109/b (are 0.02) e 123 (are 2.28) di complessivi mq 2.184 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 luglio 1973 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 399, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Pettorina in comune di Rocca Pietore segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 30 mappale 372 di Ha 0.41.30 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 17 giugno 1982 in scala 1: 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 400, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo fosso della Salandrella in comune di Pisticci segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 133 mappali 100 e 101 di complessivi Ha 6.11.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 settembre 1982 in scala 1 : 4000 dall'ufficio tecnico erariale di Matera, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 512, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Gubbio segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 227 mappale 259 di Ha 0.03.70 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 luglio 1982 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 561, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Meldola segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 61 mappali 101 e 102 di complessivi Ha 1.42.35 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato in data ottobre 1981 e 10 luglio 1981 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 632, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno lungo il Canale Primario in località Montesirolo del comune di Ferrara segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 357 mappale 200 di mq 2.610 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 novembre 1981 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Ferrara, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 maggio 1983, n. 859, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno, con le opere sopra insistenti, ex alveo torrente Bigontina e rio Alverà di Cortina d'Ampezzo segnati nel catasto tavolare del comune medesimo al foglio n. 58 mappali 8909/1 (mq 26) in fregio al mappale 1930, 8909/2 (mq 94), 8910/1 parte (mq 65), 8910/2 (mq 70) e 8910/3 (mq 87) di complessivi mq 342 ed indicati nella planimetria rilasciata il 2 febbraio 1983 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno, che fa parte integrante del citato decreto.

(3705)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direttive di attuazione degli articoli 7, 9 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici. (Deliberazione 8 giugno 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308;

Vista la delibera del 4 dicembre 1981 di approvazione del Piano energetico nazionale;

Udita la commissione interregionale;

Considerata la necessità di emanare direttive alle Regioni per incentivare il contenimento dei consumi energetici e favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dal Piano energetico nazionale, così come indicato negli articoli 7, 9 e 12;

Considerata la necessità di ripartire gli stanziamenti di cui agli articoli 6 e 8 della legge n. 308 alle regioni;

Delibera:

1. In attuazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, la somma di 590 miliardi di lire, destinata ad incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 della legge n. 308, nella climatizzazione degli ambienti anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo; nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata agli impianti sportivi, è ripartita alle regioni con i seguenti criteri:

30 miliardi di lire per l'utilizzo di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo, ripartiti alle regioni secondo le percentuali espresse nella tabella *1/A;*

50 miliardi di lire per installare impianti solari per la produzione di acqua calda e pompe di calore, ripartiti alle regioni nelle percentuali espresse nella tabella *1/B;*

510 miliardi di lire per contributi in conto capitale agli interventi di cui al citato art. 6, ripartiti alle regioni secondo la tabella *1/C.*

2. Relativamente alle quote assegnate, le regioni non essendo vincolate dalla ripartizione suindicata, destinano i contributi prioritariamente secondo gli obiettivi indicati dal Piano energetico nazionale, tenendo conto delle condizioni climatiche, socio-economiche e della struttura industriale presenti nella Regione stessa.

Viene rivolta alle regioni la raccomandazione di considerare prioritari:

a) nel settore dell'edilizia, gli interventi volti a favorire il contenimento dei consumi energetici negli edifici:

1) pubblici;

2) sportivi;

3) residenziali;

b) nel settore industriale, gli interventi volti a favorire la trasformazione di processo;

c) nel settore agro-silvo-alimentare, gli interventi volti a favorire la trasformazione di processo attraverso il corretto uso delle fonti rinnovabili, sia nella produzione di energia, sia nel risparmio dei combustibili fossili.

Le somme non impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono trasferite in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sotto il titolo «Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili».

3. Nel definire gli aventi diritto all'ammontare del contributo concesso, la regione dovrà considerare, per ciascun tipo di intervento, il quantitativo dell'energia primaria risparmiata o di fonte rinnovabile utilizzata per unità di capitale investito, calcolata, secondo i parametri indicati nei decreti ministeriali relativi alle procedure applicative della legge 29 maggio 1982, n. 308, privilegiando gli interventi in base alla quantità di energia risparmiata per unità di capitale investito.

Ai fini degli interventi di incentivazione di cui all'art. 6 della legge n. 308/82, il termine «intervento» deve intendersi riferito ai singoli provvedimenti così come indicato nella tabella *A* allegata alla legge n. 308/82 e non al complesso degli interventi eseguibili su di un edificio.

In particolare, il 20 % del risparmio di energia, citato nell'art. 6, deve intendersi riferito al contributo fornito ai consumi dall'elemento costruttivo sul quale si interviene prima dell'intervento stesso.

Ai fini degli interventi di incentivazione del punto 3, comma terzo dell'art. 6 della legge n. 308/82, le pompe di calore da ammettere all'incentivazione devono avere un coefficiente (di prestazione) uguale o maggiore a 2,65.

Nel caso di interventi a favore di cooperative e/o altre forme consortili o condominiali, il limite di 15 milioni deve essere inteso come contributo massimo per ogni singolo intervento e per ogni socio, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo ed alla validità degli interventi opportunamente coordinati tra loro.

4. Ogni contributo deve esere concesso dietro presentazione di domanda accompagnata da relazione tecnico-economica firmata, da cui risultino i dati necessari per stabilire l'ammissibilità dei contributi, permettere la comparazione per tipo e quantità di fonte primaria risparmiata per unità di capitale investito, le specifiche prescrizioni per la regolare manutenzione ed il corretto esercizio delle opere, nonchè una dichiarazione che non sono state presentate analoghe domande per incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.

5. La regione, previa istruttoria tecnica e formale, da definirsi entro tre mesi dai termini fissati da essa per la presentazione delle domande, concede il contributo in due rate, di cui la prima a stadio di avanzamento lavori o a fronte della spesa documentata e la seconda dopo verifica di avvenuta realizzazione dell'opera conforme al progetto presentato.

6. La somma di 300 miliardi di lire, di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 308/82, destinata a contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo ed industriale con la concessione di contributi sugli interessi per mutui ovvero contributi in conto capitale aventi lo scopo di finanziare interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti, è ripartita tra le regioni secondo le percentuali riportate nella tabella 2.

Possono essere ammesse al contributo le iniziative che conseguono per gli impianti un'economia non inferiore al 15 % dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica, sia per i servizi generali, sia per usi industriali e/o di processo, considerando prioritari gli investimenti volti a favorire le trasformazioni di processo, in particolare nella piccola e media industria e nell'artigianato.

Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, kg 1 di idrocarburi è considerato equivalente a kW/h4 di energia elettrica.

7. Le regioni, nell'esame delle richieste di contributi in conto capitale, adottano le procedure di cui ai *punti 4 e 5 della presente delibera*. Le domande di contributo in conto interesse (art. 8 della legge n. 308/82) per le iniziative industriali, devono essere presentate agli istituti di credito a medio termine nonché agli altri istituti autorizzati entro i limiti loro consentiti e quelle relative alle iniziative agricole agli istituti abilitati al credito agrario di miglioramento.

Le domande di contributo in conto interesse devono essere presentate tramite un istituto di credito, corredate da una relazione tecnico-economica firmata da un tecnico iscritto ad un albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia del progetto che assicuri la corrispondenza dell'intervento alle finalità ed ai requisiti di cui all'art. 8 della legge n. 308/82.

Le amministrazioni regionali, direttamente o tramite le loro società finanziarie, disciplinano i loro rapporti con gli istituti di credito di cui al presente punto con apposite convenzioni che dovranno essere trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le regioni sono impegnate ad uniformare le domande di cui agli articoli della legge n. 308/82 di loro competenza.

8. E' competenza delle regioni eseguire istruttorie tecniche integrative volte a verificare la rispondenza del progetto agli obiettivi regionali.

Il presidente della giunta regionale, nel deliberare la concessione di contributo di cui al punto 7, tiene conto dei risultati di detta istruttoria.

9. Per l'espletamento delle istruttorie, la regione si potrà avvalere degli organi tecnici dello Stato ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e degli enti citati nell'art. 15 della legge n. 308/82 in base ad apposite convenzioni e nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante l'istituzione di appositi comitati misti.

10. Entro il mese di febbraio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente, in base alla legge n. 308/82 ed in base ad eventuali legislazioni regionali del settore.

La relazione deve indicare, espressi in Kcal, i risparmi energetici conseguiti ed in Tep l'energia prodotta da fonti rinnovabili, specificando dette fonti ed il settore di utilizzo.

Nella medesima relazione si devono altresì indicare gli obiettivi regionali di contenimento di consumi, con particolare riferimento agli idrocarburi ed all'energia elettrica, e di sviluppo di fonti rinnovabili previsti dalla regione per l'anno in corso, suggerendo indicazioni che, tenendo conto delle realtà regionali, permettano il raggiungimento di detti obiettivi.

11. Analoghe relazioni dovranno essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di febbraio di ciascun anno, da ENEA, ENEL, ENI, CNR, IRI, EFIM, volte ad illustrare i risultati conseguiti nell'anno precedente ed i programmi previsti per l'anno in corso, con l'indicazione degli impegni di spesa nel settore del risparmio di energia e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

12 Le singole amministrazioni dello Stato daranno indicazioni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ciascuna nel settore di propria competenza, su iniziative svolte nel proprio ambito, aventi per oggetto le fonti rinnovabili di cui all'art. 1 della legge n. 308/82, entro febbraio di ciascun anno.

13. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel presentare al Parlamento, entro il mese di aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge n. 308/82, riferita all'anno precedente, terrà conto di dette indicazioni e proporrà al CIPE, entro il mese di giugno, una proposta in cui, facendo riferimento agli obiettivi regionali, indicherà gli obiettivi nazionali da conseguire nell'anno in corso.

Roma, addì 8 giugno 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
BODRATO

TABELLA 1

REGIONI	A %	B %	C %
Piemonte	6,0	9,2	8,651
Valle d'Aosta	—	0,2	0,434
Liguria	4,3	2,3	3,472
Lombardia	7,3	6,8	13,469
Trentino-Alto Adige	4,5	0,8	2,264
Friuli-Venezia Giulia	2,5	0,9	2,241
Veneto	1,5	3,4	7,569
Emilia-Romagna	7,5	2,4	7,830
Toscana	12,8	6,9	7,121
Marche	0,6	1,2	2,246
Umbria	1,8	1,1	2,550
Lazio	1,1	17,4	9,329
Molise	0,3	0,7	0,639
Abruzzo	0,6	2,3	2,287
Campania	2,5	12,8	6,670
Puglia	13,2	9,3	5,748
Basilicata	5,0	0,9	1,274
Calabria	8,3	4,6	3,329
Sicilia	3,7	11,9	8,928
Sardegna	16,5	4,9	3,949
Totali	100,0	100,0	100,000

$$A = \frac{n}{\Sigma\ 20} \cdot 100$$ (v. elaborazione tab. 1-A)

$i = 1^n$

$$B = \frac{d_i \cdot e_i}{\Sigma\ 20} \cdot 100$$ (v. elaborazione tab. 1-B)

$d_i \cdot e_i$

$i = 1$

$$C = \frac{A^o{}_i \quad f_i}{\Sigma\ 20} \cdot 100$$ (v. elaborazione tab. 1-C)

$A^o{}_i \cdot f_i$

$i = 1$

ELABORAZIONE TABELLA 1-*A*

NUMERO DI CASE PRIVE DEL SERVIZIO ELETTRICO, ABITATE PERMANENTEMENTE, CON UN COSTO DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO SUPERIORE A 15 MILIONI DI LIRE.

Regioni	*Numero di case*
Piemonte	120
Val d'Aosta	—
Liguria	85
Lombardia	145
Trentino-Alto Adige	90
Friuli-Venezia Giulia	50
Veneto	30
Emilia-Romagna	150
Toscana	255
Marche	13
Umbria	36
Lazio	22
Molise	7
Abruzzo	13
Campania	50
Puglia	265
Basilicata	100
Calabria	165
Sicilia	75
Sardegna	330
Totale	2.001

Fonte: ENEL.

ELABORAZIONE TABELLA 1-B

REGIONI	Acqua calda (40°C) Milioni mc	Diffusione scaldacqua elettrici %	Acqua calda da scaldacqua elettrici Milioni mc	Percentuale sul totale	Insolazione annuale (Media annua regionale) h/giorno
	a	b	c = a·b	d	e
Piemonte	67,2	49,2	33,1	10,2	5,7
Valle d'Aosta	1,6	45,8	0,7	0,2	6,3
Liguria	27,4	27,4	7,5	2,3	6,2
Lombardia	132,3	20,2	26,7	8,2	5,2
Trentino-Alto Adige	13,5	20,5	2,8	0,9	5,7
Friuli-Venezia Giulia	19,1	16,5	3,2	1,0	5,7
Veneto	67,0	18,2	12,2	3,8	5,7
Emilia-Romagna	61,1	14,6	8,9	2,7	5,7
Toscana	45,9	49,3	22,6	7,0	6,2
Marche	18,1	22,7	4,1	1,3	5,7
Umbria	10,3	38,0	3,9	1,2	5,7
Lazio	64,4	82,4	53,1	16,4	6,7
Molise	4,3	51,5	2,2	0,7	6,2
Abruzzo	15,9	48,5	7,7	2,4	6,2
Campania	61,6	68,1	42,0	13,0	6,2
Puglia	44,3	63,9	28,3	8,8	6,7
Basilicata	7,0	41,2	2,9	0,9	6,2
Calabria	23,4	59,0	13,8	4,3	6,7
Sicilia	56,6	59,3	33,6	10,4	7,2
Sardegna	18,1	76,1	13,8	4,3	7,2
Totale	759,1	43,0	323,1	100,0	—

Fonte: CRESM, ENEL.

ELABORAZIONE TABELLA 1-C

REGIONE	Superficie %	Abitanti al 1981 %	Numero di stanze %	Consumi energetici settore civile: elettricità %	Consumi energetici settore civile: combustibili %	Insolazione media autunnale invernale	A^o_i %	$A^o_i \cdot f_i$ %
	a	b	c	d	e	f	g	
Piemonte	8,43	7,92	8,49	8,38	11,83	4,20	9,0100	37,8420
Valle d'Aosta	1,08	0,20	0,30	0,30	0,38	4,20	0,4520	1,8984
Liguria	1,80	3,20	4,14	3,37	3,65	4,70	3,2320	15,1904
Lombardia	7,91	15,72	14,98	16,97	29,81	3,45	17,0780	58,9191
Trentino-Alto Adige	4,52	1,54	1,71	2,03	1,99	4,20	2,3580	9,9036
Veneto	6,10	7,68	8,37	7,66	12,10	3,95	8,3820	33,1089
Friuli-Venezia Giulia	2,61	2,18	2,51	2,54	2,57	3,95	2,4820	9,8039
Emilia-Romagna	7,34	7,00	8,03	7,39	13,60	3,95	8,6720	34,2544
Toscana	7,63	6,35	7,09	7,29	6,64	4,45	7,0000	31,1500
Marche	3,22	2,50	2,86	2,14	2,56	3,70	2,6560	9,8272
Umbria	2,81	1,43	1,58	1,25	1,09	4,20	1,6320	11,1552
Lazio	5,71	8,84	8,69	11,89	6,09	4,95	8,2440	40,8078
Abruzzo	3,58	2,15	2,43	1,71	1,37	4,45	2,2480	10,0036
Molise	1,47	0,58	0,61	0,36	0,12	4,45	0,6280	2,7946
Campania	4,51	9,66	6,91	8,00	1,96	4,70	6,2080	29,1776
Puglia	6,42	6,84	5,85	5,71	1,93	4,70	5,3500	25,1450
Basilicata	3,32	1,08	0,88	0,62	0,36	4,45	1,2520	5,5714
Calabria	5,01	3,64	3,29	2,43	0,34	4,95	2,9420	14,5629
Sicilia	8,53	8,67	8,51	7,47	1,08	5,70	6,8520	39,0564
Sardegna	8,00	2,82	2,77	2,49	0,53	5,20	3,3220	17,2744
Totale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	—	100,0000	437,4468

$$A^o = \frac{a + b + c + d + e}{5}$$

f = insolazione media autunnale-invernale

Fonti: a = TCI/Annuario Generale - ed. 1981-1982
b = ISTAT, 12° censimento
c = ISTAT, 12° censimento
d = ENEL, ENI, SNAM, MICA
e = Istituto Fisica Atmosferica
f = ENEL

TABELLA 2

REGIONI	T	REGIONI	T
Piemonte	9,735	Molise	0,869
Valle d'Aosta	0,964	Abruzzo	1,887
Liguria	2,973	Campania	4,305
Lombardia	18,528	Puglia	8,743
Trentino-Alto Adige	2,128	Basilicata	1,242
Friuli-Venezia Giulia	2,935	Calabria	1,645
Veneto	9,274	Sicilia	5,485
Emilia-Romagna	10,148	Sardegna	4,164
Toscana	6,821		
Marche	2,329	Totale	100
Umbria	2,299		
Lazio	3,526		

$T = 0{,}5 + 0{,}9\ T_i$ (v elaborazione tab 2-A)

TABELLA 2-A

(ELABORAZIONE TABELLA 2)

30 aprile 1983							Proposta 31 marzo 1983				
	A	B	C	D	A+B+C+D	PERCENT.	E	F	E+F	PERC.	TI • 100
Piemonte	39.43	2888.90	192.8	2941.1	6062.23	10.4357700	4976	90602	95578	9.5612230	10.2608600
Valle d'Aosta	0.24	136.11	1.2	203.0	340.55	0.5862364	50	2276	2326	0.2326833	0.5155258
Lombardia	120.00	6180.69	267.2	5013.5	11581.39	19.9366700	4554	199440	203994	20.4067100	20.0306800
Trentino-Alto Adige	21.74	733.18	35.7	265.3	1055.92	1.8177030	666	17070	17736	1.7742350	1.8090090
Veneto	70.00	2594.70	227.1	2583.4	5475.20	9.4252280	3999	106373	110372	11.0411500	9.7484130
Friuli-Venezia Giulia	13.02	698.82	53.2	810.5	1575.54	2.7121980	1387	25419	26806	2.6815600	2.7060700
Liguria	6.74	632.20	57.6	929.6	1626.14	2.7993020	605	24795	25400	2.5409100	2.7476240
Emilia-Romagna	122.43	1756.68	279.9	3986.1	6145.11	10.5784400	7408	105420	112828	11.2868400	10.7201200
Toscana	26.13	1543.01	143.6	1973.9	3686.64	6.3463300	3457	93806	97263	9.7297830	7.0230200
Umbria	10.50	586.62	51.5	549.6	1198.22	2.0626640	662	16751	17413	1.7419240	1.9985160
Marche	10.16	362.79	100.2	382.4	855.55	1.4727780	2158	40549	42707	4.2722290	2.0326680
Lazio	33.36	817.98	162.8	728.7	1742.84	3.0001950	1564	46540	48104	4.8121230	3.3625800
Abruzzo	4.93	353.91	45.6	447.1	851.54	1.4658750	968	17468	18436	1.8442600	1.5415520
Molise	2.13	82.23	16.9	117.5	218.76	0.3765822	437	5023	5460	0.5461955	0.4105049
Campania	19.91	910.07	125.1	1411.3	2466.38	4.2457250	1184	40367	41551	4.1565880	4.2278980
Puglia	45.56	1546.56	186.9	4222.2	6001.22	10.3307400	1979	42708	44687	4.4703000	9.1586520
Basilicata	4.54	141.66	27.3	296.0	469.50	0.8082161	331	8566	8897	0.8900186	0.8245766
Calabria	12.77	305.16	27.8	342.5	688.23	1.1847470	1242	14957	16199	1.6204800	1.2718930
Sicilia	73.26	1397.00	147.5	1752.4	3370.16	5.8015280	2335	42550	44885	4.4901070	5.5392440
Sardegna	11.65	1333.63	36.6	1297.9	2679.78	4.6130810	1104	17896	19000	1.9006800	4.0706010
Totale	648.50	25001.90	2186.5	30254.0	58090.90	100	41066	958576	999642	100	100

TABELLA 3

FONDI ASSEGNATI ALLE REGIONI IN BASE ALLE PERCENTUALI INDICATE NELLE TABELLE 1-*A* - 1-*B* - 1-*C* - 2

Esercizio finanziario 1981-82 (milioni di lire)

REGIONE	CAP. 7706							CAP. 7707		
	(1) A %	(2) B %	(3) C %	(4) 20.000 A % / 100	(5) 30.000 B % / 100	(6) 223.000 C % / 100	(7) (4+5+6) TOTALE	(8) T %	(9) 180.000 T % / 100	(10) (7+9) TOTALE 1981-82
Piemonte	6,00	9,20	8,651	1200	2760	19291,73	23251,73	9,735	17523,00	40774,73
Valle d'Aosta	—	0,20	0,434	—	60	967,82	1027,82	0,964	1735,20	2763,02
Liguria	4,30	2,30	3,472	860	690	7742,56	9292,56	2,973	5351,40	14643,96
Lombardia	7,30	6,80	13,469	1460	2040	30035,87	33535,87	18,528	33350,40	66886,27
Trentino-Alto Adige	4,50	0,80	2,264	900	240	5048,72	6188,72	2,128	3830,40	10019,12
Friuli-Venezia Giulia	2,50	0,90	2,241	500	270	4997,43	5767,43	2,935	5283,00	11050,43
Veneto	1,50	3,40	7,569	300	1020	16878,87	18198,87	9,274	16693,20	34892,07
Emilia-Romagna	7,50	2,40	7,830	1500	720	17460,90	19680,90	10,148	18266,40	37947,30
Toscana	12,80	6,90	7,121	2560	2070	15879,83	20509,83	6,821	12277,80	32787,63
Marche	0,60	1,20	2,246	120	360	5008,58	5488,58	2,329	4192,20	9680,78
Umbria	1,80	1,10	2,550	360	330	5686,50	6376,50	2,299	4138,20	10514,70
Lazio	1,10	17,40	9,329	220	5220	20803,67	26243,67	3,526	6346,80	32590,47
Molise	0,30	0,70	0,639	60	210	1424,97	1694,97	0,869	1564,20	3259,17
Abruzzo	0,60	2,30	2,287	120	690	5100,01	5910,01	1,887	3396,60	9306,61
Campania	2,50	12,80	6,670	500	3840	14874,10	19214,10	4,305	7749,00	26963,10
Puglia	13,20	9,30	5,748	2640	2790	12818,04	4111,02	8,743	15737,40	33985,44
Basilicata	5,00	0,90	1,274	1000	270	2841,02	18248,04	1,242	2235,60	6346,62
Calabria	8,30	4,60	3,329	1660	1380	7423,67	10463,67	1,645	2691,00	13424,67
Sicilia	3,70	11,90	8,928	740	3570	19909,44	24219,44	5,485	9873,00	34092,44
Sardegna	16,50	4,90	3,949	3300	1470	8806,27	13576,27	4,164	7495,20	21071,47
Totali	100	100	100	20000	30000	223000	273000	100	180000	453000

TABELLA 4

FONDI ASSEGNATI ALLE REGIONI IN BASE ALLE PERCENTUALI INDICATE NELLE TABELLE 1-*A* - 1-*B* - 1-*C* - 2

Esercizio finanziario 1983 (milioni di lire)

REGIONE	CAP. 7706							CAP. 7707		(10) (7+9) TOTALE 1983
	(1) A %	(2) B %	(3) C %	(4) 10.000 A % / 100	(5) 20.000 B % / 100	(6) 157.000 C % / 100	(7) (4+5+6) TOTALE	(8) T %	(9) 270.000 T % / 100	
Piemonte	6,00	9,20	8,651	600	1840	13582,07	16022,07	9,735	26284,50	42306,57
Valle d'Aosta	—	0,20	0,434	—	40	681,38	721,38	0,964	2602,80	3324,18
Liguria	4,30	2,30	3,472	430	460	5451,04	6341,04	2,973	8027,10	14368,14
Lombardia	7,30	6,80	13,469	730	1360	21146,33	23236,33	18,528	50025,60	73261,93
Trentino-Alto Adige	4,50	0,80	2,264	450	160	3554,48	4164,48	2,128	5745,60	9910,08
Friuli-Venezia Giulia	2,50	0,90	2,241	250	180	3518,37	3948,37	2,935	7924,50	11872,87
Veneto	1,50	3,40	7,569	150	680	11883,33	12713,33	9,274	25039,80	37753,13
Emilia-Romagna	7,50	2,40	7,830	750	480	12293,10	13523,10	10,148	27399,60	40922,70
Toscana	12,80	6,90	7,121	1280	1380	11179,97	13839,97	6,821	18416,70	32256,67
Marche	0,60	1,20	2,246	60	240	3526,22	3826,22	2,329	6288,30	10114,52
Umbria	1,80	1,10	2,550	180	220	4003,50	4403,50	2,299	6207,30	10610,80
Lazio	1,10	17,40	9,329	110	3480	14646,53	18236,53	3,526	9520,20	27756,73
Molise	0,30	0,70	0,639	30	140	1003,23	1173,23	0,869	2346,30	3519,53
Abruzzo	0,60	2,30	2,287	60	460	3590,59	4110,59	1,887	5094,90	9205,49
Campania	2,50	12,80	6,670	250	2560	10471,90	13281,90	4,305	11623,50	24905,40
Puglia	13,20	9,30	5,748	1320	1860	9024,36	12204,36	8,743	23606,10	35810,46
Basilicata	5,00	0,90	1,274	500	180	2000,18	2680,18	1,242	3353,40	6033,58
Calabria	8,30	4,60	3,329	830	920	5226,53	6976,53	1,645	4441,50	11418,03
Sicilia	3,70	11,90	8,928	370	2380	14016,96	16766,96	5,485	14809,50	31576,46
Sardegna	16,50	4,90	3,949	1650	980	6199,93	8829,93	4,164	11242,80	20072,73
Totali	100	100	100	10000	20000	157000	187000	100	270000	457000

(3845)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 25 maggio 1983 concernente la « Ristrutturazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale ». (Decreto pubblicato nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 162 del 15 giugno 1983).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 2 e pag. 7: in luogo di Allegato I, leggasi: Elenco confezioni di specialità medicinali incluse nel Prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale (Elenco cumulativo degli elenchi *A, B, C*);

a pag. 2:

in luogo di Allegato II, leggasi: Allegato *D;*
in luogo di Allegato III, leggasi: Allegato *E;*

a pag. 135:

in luogo di Allegato II, leggasi: Allegato *D;*
nell'intestazione sopprimere la dicitura « (Elenco *D*) »;

a pag. 141: in luogo di Allegato III, leggasi: Allegato *E*.

Nell'elenco delle confezioni di specialità incluse nel Prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale (Elenco cumulativo degli elenchi *A, B, C*):

INCLUDERE:

Bioplex 10 - Torre		
fleb. fl. g 10 + soluz. glucosata + Tranferset + agovena	B	5.940
Bioplex 25 - Torre		
fleb. fl. g 25 + soluz. glucos. + Transferset + agovena	B	8.675
Cromaton Bicompl. - Menarini		
10.000 os 10 fl.	B	5.695
5.000 os 10 fl.	B	5.280
Rivotril - Roche		
gocce os 10 ml	PA	1.895
Sermion - Farmitalia Erba		
os gocce 30 ml 150 mg	B	4.320
Tegretol - Ciba Geigy		
50 cpr mg 200	A	7.455

DEPENNARE:

Bioplex 25 - Torre		
fleb. flac. g 25 + solv.	B	8.150

RETTIFICARE:

IN LUOGO DI:			LEGGASI:		
Bioplex 10 - Torre					
fleb. fl. 10 g + solv.	B	5.415	fleb. fl. g 10 + soluz. fisiol. + Transferset + agovena	B	5.940
Bioplex 25 - Torre					
1 fl. + 1 fl. soluz. fisiol.	B	8.675	fleb. fl. g 25 + soluz. fisiol. + Transferset + agovena	B	8.675
Effortil - Boehr. Ingel					
20 capsule ritardo	B	4.210	perlongetten 20 caps. ritardo	B	4.210
Filtrax - Biom. Foscama					
« Mite » 20 caps. mg 400			20 caps. mg 400		
Globuleno - Polifarma					
os 10 fl. 10 ml	B	5.175	os 10 fl. 10 ml	B	5.165
Isoprinosina - Delalande					
scir. 120 ml	A		sciroppo 120 ml	RA	
40 cps	A		40 cps	RA	
Mycostatin - Squibb					
unguento 30 g	B		unguento 30 g	RC	
Reverin - Hoechst Sud					
M IM 1 fl. 150 mg + 1 fl. 2 ml	RC		IM 1 fl. 150 mg + 1 fl. 2 ml	RMC	
M IV 1 fl. 110 mg + 1 f. 5 ml	RC		IV 1 fl. 110 mg + 1 f. 5 ml	RMC	
M IV 1 fl. 275 mg + 1 f. 10 ml	RC		IV 1 fl. 275 mg + 1 f. 10 ml	RMC	

IN LUOGO DI:		LEGGASI:	
Sobrepin antibiotico - Corvi			
1 fl. g 1 + 1 f.	RC	1 fl. g 1 + 1 f.	RMC
1 fl. 500 mg + 1 f.	RC	1 fl. 500 mg + 1 f.	RMC
Tefapal - Recordati			
10 supp.	PB	10 supp.	B
50 conf.	PB	50 conf.	B
Zimox - Farm. Erba			
scir. estemp. g 40		scir. estemp. g 40 x 100 ml 2,5%	

Nell'elenco delle confezioni di specialità medicinali non più concedibili dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (Allegato *E* - pag. 141):

INCLUDERE:

Depakin - Sigma Tau		
40 cps mg 200	A	7.290
Paracodina - Knoll		
os gtt g 15	PB	1.585

DEPENNARE:

Cromaton Bicompl. - Menarini		
10.000 os 10 fl.	B	5.695
5.000 os 10 fl.	B	5.280

(3941)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio della specialità medicinale « Debendox » confetti.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1983, n. 82/S, è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata « Debendox » confetti, registrata al n. 19716 a nome dell'Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a., in S. Antimo (Napoli).

Le confezioni del prodotto devono essere ritirate dal commercio dalla menzionata società I.S.I.

(3850)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 giugno 1983, ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fiduciaria S. Antonio S.r.l. » in Parma, Roncopascolo di Golese, alla società « Fininvest fiduciaria S.p.a. », in Segrate (Milano).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 giugno 1983, ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fiduciaria Marina S.r.l. », in Parma, alla società « Istituto fiduciario centrale - Società a responsabilità limitata », in Torino.

(3897)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Sardegna appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Con decreto 20 aprile 1983 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Sardegna, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Sassari ed all'ufficio liquidazioni degli immobili di proprietà, rispettivamente, delle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali di Sassari e di Cagliari, Oristano nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature ubicati nei suddetti immobili. Con la medesima procedura vengono attribuiti ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni, i beni mobili e le attrezzature di proprietà di tali enti, allocati negli immobili assunti in locazione nella stessa regione dalle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(3781)

Trasferimento dei terreni ubicati nella regione Sardegna appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 20 aprile 1983, del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Puglia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio dei terreni appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ubicati nella predetta regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404, o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(3782)

Trasferimento dei terreni ubicati nella regione Calabria appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 20 aprile 1983, del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Calabria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio dei terreni, appartenenti al soppressò Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ubicati nella predetta regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(3778)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Proroga delle requisizioni disposte dai sindaci e dai prefetti dell'area terremotata fino al 31 dicembre 1983. (Ordinanza 16 giugno 1983, n. 12/83).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Vista l'ordinanza n. 51 del 14 giugno 1982 che ha confermato in vigore fino alla data del 31 dicembre 1982, le ordinanze emesse dal commissario straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata e del Ministro per il coordinamento della protezione civile e, tra queste, anche le ordinanze e direttive che hanno conferito ai sindaci e prefetti la delega per la requisizione degli alloggi disponibili per la temporanea sistemazione dei nuclei terremotati rimasti senza tetto;

Considerato che, a causa della tardiva emanazione della citata legge 11 aprile 1983, n. 114, i sindaci, essendo la delega scaduta, non hanno potuto provvedere a prorogare le ordinanze di requisizione degli alloggi ancora necessari a garantire una sistemazione degli elementi terremotati rimasti senza tetto in conseguenza dei predetti eventi sismici;

Tenuto conto che, per il periodo predetto, i sindaci non possono emettere provvedimenti di rinnovo delle ordinanze di requisizione;

Ravvisata l'opportunità di emanare un provvedimento di carattere generale che proroghi le ordinanze di requisizione degli alloggi disponibili emesse dai sindaci e dai prefetti delegati per la provvisoria sistemazione degli elementi terremotati rimasti senza tetto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le requisizioni disposte dai sindaci e dai prefetti dell'area terremotata protrattesi oltre la data del 31 dicembre 1982 conservano efficacia sino alla data del 31 dicembre 1983, salvo l'anticipata derequisizione e fermo restando le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982.

Napoli, addì 16 giugno 1983

Il Ministro: FORTUNA

(3811)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Ceresara, Montescano, S. Paolo d'Argon, S. Paolo, Capriano del Colle, Mede, Corno Giovine, Masate e Trescore Cremasco.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 19 aprile 1983, n. 27321: comune di Ceresara (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 26 gennaio 1980, n. 10 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 21 aprile 1980, n. 42 e 28 maggio 1981, n. 41);

deliberazione 19 aprile 1983, n. 27529: comune di Montescano (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 15 luglio 1977, n. 11 e 20 novembre 1981, n. 25 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 24 marzo 1978, n. 10);

deliberazione 19 aprile 1983, n. 27530: comune di S. Paolo d'Argon (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 9 dicembre 1980, n. 41 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 18 giugno 1981, n. 26 e 15 luglio 1982, n. 42);

deliberazione 19 aprile 1983, n. 27531: comune di San Paolo (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 dicembre 1980, n. 33 integrata con deliberazione della giunta municipale 6 febbraio 1981, n. 122, ratificata con deliberazione consiliare 25 marzo 1981, n. 90 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 17 luglio 1981, n. 109);

deliberazione 19 aprile 1983, n. 27532: comune di Capriano del Colle (Brescia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 30 luglio 1981, n. 48, 2 settembre 1981, n. 66 e 18 settembre 1981, n. 59 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 gennaio 1982, n. 3);

deliberazione 19 aprile 1983, n. 27533: comune di Mede (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 10 aprile 1981, n. 29 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 dicembre 1981, n. 95);

deliberazione 19 aprile 1983, n. 27536: comune di Corno Giovine (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 febbraio 1980, n. 34 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 16 ottobre 1980, n. 140);

deliberazione 19 aprile 1983, n. 27537: comune di Masate (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 98 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 24 luglio 1981, n. 93);

deliberazione 19 aprile 1983, n. 27538: comune di Trescore Cremasco (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 30 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 10 settembre 1981, n. 75 e 6 novembre 1981, n. 107).

(3512)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Magenta, Torre Boldone, Medolago e Cologno Monzese

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 12 aprile 1983, n. 27325: comune di Magenta (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 25 marzo 1982, n. 30);

deliberazione 19 aprile 1983, n. 27553: comune di Torre Boldone (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 aprile 1980, n. 33);

deliberazione 19 aprile 1983, n. 27555: comune di Medolago (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 maggio 1981, n. 22);

deliberazione 19 aprile 1983, n. 27557: comune di Cologno Monzese (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 6 luglio 1982, n. 249).

(3513)

Varianti al programma di fabbricazione dei comuni di Pozzuolo Martesana e Solbiate Arno

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 7 aprile 1983, n. 1164Urb: comune di Pozzuolo Martesana (Milano);

decreto 7 aprile 1983, n. 1165Urb: comune di Solbiate Arno (Varese).

(3514)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte degli esami per procuratore legale per la sessione 1983

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1983, con il quale veniva indetta la sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali presso le sedi di corte di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, e venivano fissate per i giorni 5 e 6 luglio 1983 le relative prove scritte;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1983, con cui tali prove venivano rinviate al 28 e 29 settembre 1983;

Accertata l'impossibilità, per talune corti di appello, di disporre di locali idonei allo svolgimento degli esami;

Ritenuta pertanto la necessità di un ulteriore rinvio delle date come sopra stabilite dovendo le prove di esame svolgersi contemporaneamente in tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali presso le sedi di corte di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, si terranno presso le sedi suindicate, alle ore 9 antimeridiane, nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 10 ottobre 1983;
procedura civile e penale: 11 ottobre 1983.

Roma, addì 13 giugno 1983

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1983
Registro n. 37 *Giustizia, foglio n.* 253

(La presente pubblicazione integra quella già effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 giugno 1983).

(3965)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi (per le esigenze della seconda cattedra) . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame, si svolgeranno presso la seconda cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Università degli studi di Roma «La Sapienza», alle ore 9 dell'ottantaduesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(3823)

Avviso di rettifica al diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano. (Diario pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 147 del 31 maggio 1983).

Nel diario citato in epigrafe, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 137, fissato per i giorni 1 e 2 luglio 1983, al posto di: «...prima prova: 1° luglio 1983, ore *8*...», leggasi: «...prima prova: 1° luglio 1983, ore *12*...».

(3943)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte di concorsi pubblici nazionali e circoscrizionali a posti di consigliere amministrativo, consigliere dell'informatica, consigliere delle opere civili e impianti tecnologici, consigliere delle telecomunicazioni e revisore tecnico.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1983 sarà fissato il diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale a cinquanta posti di consigliere amministrativo nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 20 maggio 1983.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1983 sarà fissato il diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale a dodici posti di consigliere dell'informatica nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 17 maggio 1983.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1983 sarà fissato il diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale a dieci posti di consigliere delle opere civili e impianti tecnologici nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 16 maggio 1983.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1983 sarà fissato il diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale a quarantadue posti di consigliere delle telecomunicazioni nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1983.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1983 sarà fissato il diario della prova scritta dei concorsi pubblici circoscrizionali a complessivi centosettantasei posti di revisore tecnico nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 19 maggio 1983.

(3825)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diari delle prove di scrittura sotto dettato e pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di addetto tecnico nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario tecnico (servizi amministrativi e del personale) e della prova d'arte od esperimento pratico del pubblico concorso a tre posti di operaio specializzato nel ruolo degli operai (ufficio tecnico).

Le prove di scrittura sotto dettato e pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di addetto tecnico in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario tecnico (servizi amministrativi e del personale), indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 3 Sanità, foglio n. 54, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 21 aprile 1983, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni sottoindicati:

Prova di scrittura sotto dettato:

10 novembre 1983: per tutti i candidati.

Prova pratica:

13 febbraio 1984: per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da A a G;

15 febbraio 1984: per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da H a P;

17 febbraio 1984: per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da Q a Z.

La prova d'arte od esperimento pratico del pubblico concorso a tre posti di operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai (ufficio tecnico), indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1983, registro n. 3 Sanità, foglio n. 172, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1983, avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, con inizio alle ore 8,30, nei giorni seguenti:

gruppo A) - due posti per muratore: 18 ottobre 1983;

gruppo B) - un posto per pittore e verniciatore: 21 ottobre 1983.

(3888)

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte e pratiche di pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici e a posti di aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1983, verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche dei sottoelencati pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità:

	Bando pubblicato nella:
due posti - laboratorio di batteriologia e micologia medica	*G.U.* n. 122 del 5 maggio 1983
quattro posti - laboratorio di alimenti	*G.U.* n. 123 del 6 maggio 1983
cinque posti - laboratorio di chimica del farmaco	*G.U.* n. 125 del 9 maggio 1983
cinque posti - laboratorio di biologia cellulare	*G.U.* n. 125 del 9 maggio 1983
due posti - laboratorio di biochimica clinica	*G.U.* n. 125 del 9 maggio 1983
tre posti - laboratorio di ematologia	*G.U.* n. 125 del 9 maggio 1983
due posti - laboratorio di farmacologia	*G.U.* n. 126 del 10 maggio 1983
due posti - laboratorio di epidemiologia e biostatistica	*G.U.* n. 126 del 10 maggio 1983
quattro posti - laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema	*G.U.* n. 127 dell'11 maggio 1983
due posti - laboratorio di fisica	*G.U.* n. 127 dell'11 maggio 1983
tre posti - laboratorio di igiene degli ambienti confinati	*G.U.* n. 129 del 12 maggio 1983
tre posti - laboratorio di immunologia	*G.U.* n. 129 del 12 maggio 1983
due posti - laboratorio di ingegneria biomedica	*G.U.* n. 130 del 13 maggio 1983
tre posti - laboratorio di igiene del territorio	*G.U.* n. 130 del 13 maggio 1983
cinque posti - laboratorio di medicina veterinaria	*G.U.* n. 131 del 14 maggio 1983
due posti - laboratorio di metabolismo e biochimica patologica	*G.U.* n. 131 del 14 maggio 1983
tre posti - laboratorio di parassitologia	*G.U.* n. 132 del 16 maggio 1983
un posto - laboratorio di tossicologia applicata	*G.U.* n. 132 del 16 maggio 1983
quattro posti - laboratorio di ultrastrutture	*G.U.* n. 133 del 17 maggio 1983
cinque posti - laboratorio di tossicologia comparata ed ecotossicologia	*G.U.* n. 133 del 17 maggio 1983
due posti - servizi amministrativi e del personale	*G.U.* n. 134 del 18 maggio 1983
quattro posti - laboratorio di virologia	*G.U.* n. 134 del 18 maggio 1983
due posti - biblioteca	*G.U.* n. 136 del 19 maggio 1983
due posti - servizio elaborazione dati	*G.U.* n. 136 del 19 maggio 1983
tre posti - servizio stabulario	*G.U.* n. 137 del 20 maggio 1983
due posti - ufficio tecnico	*G.U.* n. 137 del 20 maggio 1983

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1983, verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 3 Sanità, foglio n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1983.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1983, verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 3 Sanità, foglio n. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 26 aprile 1983.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1983, verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 3 Sanità, foglio n. 51, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 26 aprile 1983.

(3889)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Poggibonsi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 luglio 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Poggibonsi (Siena);

Visto il decreto ministeriale in data 28 settembre 1982 notificato parzialmente con successivi decreti del 21 dicembre 1982 e 13 aprile 1983, con i quali è stata costituita la commissione di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Poggibonsi (Siena), nell'ordine appresso indicato:

1) Zaccardi Leonzio	punti	108,500	su 132
2) Guido Pasquale	»	94,017	»
3) Giacomelli Alvaro	»	91,430	»
4) Patriarca Emilio	»	90,933	»
5) Recchia Ezio	»	89,177	»
6) Stabili Franco	»	87,880	»
7) Cortazzo Gennaro	»	87,750	»
8) Deyana Luca	»	87,733	»
9) Donzellini Ivo	»	86,716	»
10) Ciccone Saverio	»	85,563	»
11) Gigliotti Giovanni	»	85,472	»
12) Nardelli Antonio	»	85,459	»
13) Gianfranchi Cleto Ruggero	»	85,104	»
14) De Felice Renato	»	84,260	»
15) Dall'Aglio Nico	»	84,250	»
16) Pesente Elio	»	84,076	»
17) Nasuti Antonio	»	82,966	»
18) Matteucci Gino	»	82,738	»
19) Gambardella Sabato	»	82,466	»
20) Di Caprio Salvatore	»	82,366	»
21) Ciraulo Giorgio	»	82,275	»
22) Carlomagno Michele	»	81,732	»
23) Onofri Ermanno	»	81,382	»
24) Galatro Vittorio	»	81,268	»
25) Castellaneta Nicola	»	81,234	»
26) Nitti Gabriele	»	80,950	»
27) Frisi Doro	»	80,566	»
28) Caleffi Esterino	»	79,721	»
29) Brun Flavio	»	79,146	»
30) Bruni Ugo	»	78,859	»
31) Coniglione Sebastiano	»	78,545	»
32) Caccavale Antonio	»	78,269	»
33) Barbara Francesco	»	78,068	»
34) Campagnari Gustavo	»	77,897	»
35) Lentini Graziano	»	77,777	»
36) Tabarrini Agostino	»	77,568	»
37) Zambelli Carlo Iacopo	»	77,551	»
38) Magoni Beniamino	»	77,349	»
39) Liotta Calogero	»	77,199	»
40) Priolo Vincenzo	»	76,700	»
41) Licata Giovanni A.	»	76,266	»
42) Maltese Girolamo	»	76,172	»
43) Ambrosini Ferdinando	»	76,135	»
44) Luchetti Loreto	»	76,033	»
45) Patriarca Mario	»	75,520	»
46) La Salandra Domenico	»	75,274	»
47) Giordano Giovanni	»	74,965	»
48) Rademoli Armando	»	74,545	»
49) Bini Palmiro	»	74,195	»
50) Di Gregorio Filippo	»	74,132	»
51) Alemanno Luciano	»	73,666	»
52) Barbieri Leonida	»	73,632	»
53) Matassa Lidio	»	73,432	»
54) Fontanas Giovanni	»	73,000	»
55) Nardone Luigi	»	72,632	»
56) Muzzi Vitantonio	»	72,118	»
57) Contini Graziano	»	71,457	»
58) Sopranzetti Giuseppe	»	70,477	»
59) Pipia Giuseppe	»	70,411	»
60) Corvese Giuseppe	»	70,385	»
61) Giraldo Mario	»	70,383	»
62) Zaffuto Paolo	»	70,353	»
63) Scalzo Guido	»	70,250	»
64) Scalia Giuseppe	»	70,243	»
65) Rossini Michele	»	70,173	»
66) Chittaro Mario	»	70,165	»
67) Boccia Michele	»	70,066	»
68) Ugolotti Enrico	»	69,751	»
69) Porretta Salvatore	»	69,462	»
70) Re Giovanni	»	69,396	»
71) Orefice Antonino	punti	67,945	su 132
72) La Candia Michele	»	67,800	»
73) Manoli Placido	»	67,426	»
74) Spada Giuseppe	»	67,132	»
75) Miliani Giovanni	»	67,096	»
76) Salati Armando	»	66,725	»
77) Mangolini Giuseppe	»	66,632	»
78) Pedroli Alberto	»	66,000	»
79) Potenza Giuseppe	»	65,882	»
80) Marino Angelo	»	65,684	»
81) Strianese Eugenio	»	64,970	»
82) Santoro Domenico	»	63,000	»
83) Monea Luigi	»	62,960	»
84) Pecoraro Attilio	»	62,545	»
85) Bernardo Mario	»	61,832	»
86) Longo Libero Benito	»	60,600	»
87) Caltagirone Raimondo	»	60,040	»
88) Cupioli Guido	»	59,650	»
89) Udeschini Beniamino	»	57,332	»
90) Nacchi Vincenzo	»	53,132	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1983

p. *Il Ministro*: CORDER

(3556)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sette posti di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o elettronica, abilitati all'esercizio della professione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte seconda, relativo al mese di settembre 1982 (pubblicato il 26 maggio 1983) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/30012 del 2 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1983, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 42, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a sette posti di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o elettronica, abilitati all'esercizio della professione, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1980, n. 00/36342, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 286, del 17 ottobre 1981.

(3864)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 175 del 28 giugno 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda trasporti veneto orientale, in San Donà di Piave: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di direttore ed un posto di vice direttore.

Ordine Mauriziano, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di insegnante per la scuola elementare di Stupinigi.

Unità socio-sanitaria locale n. 6, in Gallarate: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a vari posti di operatore professionale (capo-sala, vigile sanitario) presso l'Associazione dei comuni dell'ambito territoriale n. 6.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1983, n. **20**.

Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'*8 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'ulteriore spesa necessaria alle amministrazioni provinciali per l'erogazione dei contributi annui costanti in esecuzione di provvedimenti di concessione disposti dalle medesime in qualità di amministrazioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione di opere pubbliche, o di interesse pubblico, incluse in apposito elenco approvato dal consiglio provinciale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed i cui lavori abbiano avuto inizio in data anteriore al 1° ottobre 1982.

Potranno essere inserite nell'elenco di cui al precedente comma e beneficiare del contributo regionale anche le opere pubbliche o di interesse pubblico non comprese nei piani di ripartizione approvati dalla giunta regionale, purché oggetto di formale provvedimento di concessione da parte delle amministrazioni delegate e purché i relativi lavori risultino iniziati alla data prevista dal precedente primo comma.

Art. 2.

Le domande di finanziamento, corredate dalla deliberazione del consiglio provinciale di approvazione dell'elenco delle opere beneficiarie del contributo regionale, dovranno pervenire alla direzione regionale dei lavori pubblici entro il termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con la medesima deliberazione consiliare le province dovranno acclarare:

a) per ogni singola opera:

l'ente beneficiario e l'ente mutuante;

il costo dell'opera e la spesa ritenuta ammissibile;

gli estremi del provvedimento di concessione del contributo;

la data di inizio dei lavori;

l'entità definitiva del contributo per effetto dell'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo;

il numero e l'ammontare delle annualità corrisposte e da corrispondere al 31 dicembre 1982;

b) l'ammontare complessivo delle annualità loro spettanti al 31 dicembre 1982 determinate con le modalità di cui al primo comma del successivo art. 4.

Art. 3.

La giunta regionale, sulla base delle domande presentate ai sensi del precedente art. 2 e del terzo comma del successivo art. 4, provvede con propria deliberazione all'assegnazione alle province dei fondi necessari.

Con la medesima deliberazione viene forfettariamente determinato, in ragione del 3% delle somme via via assegnate ai sensi del precedente comma, quanto dovuto alle province a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Con un primo provvedimento verrà erogato l'importo complessivo corrispondente alla differenza tra quanto finora somministrato dalla Regione alle amministrazioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, e quanto dalle stesse dovuto sino al 31 dicembre 1982 per far fronte alla corresponsione dei contributi annui costanti concessi per la realizzazione di tutte le opere ricomprese nell'elenco approvato con deliberazione dal consiglio provinciale ai sensi dei precedenti articoli.

Successivamente, e con le modalità di cui al precedente comma, verrà erogato l'importo necessario alle amministrazioni provinciali per la corresponsione delle annualità in scadenza nel corso dell'anno 1983.

Con i medesimi criteri, su richiesta delle amministrazioni provinciali da presentarsi alla direzione regionale dei lavori pubblici entro il 30 aprile di ogni anno, sarà fatto luogo alla erogazione degli importi afferenti alle annualità in scadenza negli anni successivi.

Art. 5.

Le amministrazioni provinciali, in qualità di enti delegati ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, disporranno la revoca di tutte le concessioni di contributi riguardanti opere pubbliche o di interesse pubblico i cui lavori non abbiano avuto inizio in data anteriore al 1° ottobre 1982.

Art. 6.

In presenza di opere fruenti del contributo regionale iniziate in data anteriore al 1° ottobre 1982, che i beneficiari non ritengano di portare ad ultimazione per motivate ragioni, le amministrazioni provinciali, valutate le predette ragioni, ridetermineranno l'ammontare dei contributi concessi sulla base della presentazione da parte degli enti beneficiari delle contabilità relative ai lavori effettivamente eseguiti.

Spetta alle province approvare l'apposita relazione acclarante i rapporti tra le amministrazioni provinciali ed i beneficiari del contributo, redatta dal collaudatore ovvero dal capo ufficio tecnico provinciale nell'ipotesi di certificato di regolare esecuzione.

Spetta, altresì, alle province approvare gli atti di contabilità finale e di collaudo, ivi compresa la revisione prezzi, per le opere i cui beneficiari del contributo siano soggetti di diritto privato.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti ed istituzioni contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 7% della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione delle opere indicate al punto 6) dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli edifici adibiti ad uffici o abitazioni dei titolari diocesani di uffici e benefici ecclesiastici.

Le domande di concessione dei contributi, corredate dal progetto esecutivo, debbono indicare i mezzi di finanziamento dell'opera ed essere presentate alla direzione regionale dei lavori pubblici entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'erogazione dei contributi annui costanti viene effettuata direttamente agli enti ed istituzioni beneficiari e la prima annualità sarà posta in scadenza il 1° settembre successivo alla data di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.

Art. 8.

Le annualità dei limiti d'impegno autorizzati con l'art. 14 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, vengono complessivamente ridotte:

per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985 di L. 1.401.000.000;
per l'esercizio 1986 di L. 1.124.500.000;
per l'esercizio 1987 di L. 829.300.000;
per l'esercizio 1988 di L. 547.800.000;
per l'esercizio 1989 di L. 261.600.000.

L'ulteriore limite d'impegno di L. 300.000.000 autorizzato con l'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1970, n. 7, viene revocato.

Le annualità dei limiti d'impegno autorizzati con l'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1971, n. 36, vengono complessivamente ridotte:

per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1990 di L. 882.400.000;
per l'esercizio 1991 di L. 422.400.000.

Le annualità del limite d'impegno autorizzato con l'art. 1 della legge regionale 28 febbraio 1973, n. 15, vengono ridotte di L. 339.100.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.

Le annualità del limite d'impegno autorizzato con l'articolo 7 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 24, vengono ridotte di L. 432.500.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1993.

Art. 9.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3, secondo comma, della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 71.350 milioni, di cui lire 7.605 milioni per l'esercizio 1983 e lire 3.355 milioni per ciascun esercizio dal 1984 al 2002.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 8404 con la denominazione: «Finanziamenti annui alle amministrazioni provinciali per la realizzazione di programmi di opere pubbliche e di interesse pubblico i cui lavori abbiano avuto inizio in data anteriore al 1° ottobre 1982» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.315 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, di cui lire 7.605 milioni per l'esercizio 1983 e lire 3.355 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere complessivo di lire 14.315 milioni si provvede come segue:

per lire 4.250 milioni, relative all'esercizio 1983, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 (rubrica n. 3 - partita n. 19, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

per le restanti lire 10.065 milioni (3.355 milioni per ciascun esercizio 1983-85), mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, degli importi annui a fianco di ciascuno indicati, corrispondenti alle riduzioni disposte dal precedente art. 8:

Capitoli	Importi
8337	1.701.000.000
8338	1.221.500.000
8341	432.500.000

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico al corrispondente capitolo del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato cap. 8404 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 3.500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 10.

Il limite d'impegno di lire 500 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1981, con l'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66, viene ridotto di lire 210 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1983.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 210 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

Art. 11.

Per le finalità previste dall'art. 7 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1983, un limite d'impegno di lire 210 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 210 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio 1983, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 8407 con la denominazione: «Contributi annui costanti ad enti ed istituzioni per l'esecuzione delle opere indicate al punto 6) dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni ivi compresi gli edifici adibiti ad uffici o abitazioni dei titolari diocesani di uffici e benefici ecclesiastici» e con lo stanziamento complessivo di lire 630 milioni — in termini di competenza — corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

All'onere complessivo di lire 630 milioni si fa fronte — in relazione a quanto disposto col precedente art. 10 — mediante storno di pari importo dal cap. 7828 del precitato stato di previsione.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 marzo 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1983, n. **21**.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto in base alla normativa sull'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale assunto od assegnato all'amministrazione regionale in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle leggi regionali emanate in materia, ivi compresa la legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, sugli interventi straordinari per l'occupazione giovanile nelle zone terremotate, iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, nel ruolo unico regionale, con effetto dalla data predetta.

L'inquadramento ha luogo nel livello funzionale retributivo corrispondente alla qualifica funzionale risultante dalla suddetta graduatoria unica regionale, secondo l'equiparazione di cui alla tabella *A*, e con l'attribuzione dello stipendio iniziale previsto per il predetto livello.

Art. 2.

Per la determinazione dell'anzianità ai soli fini della progressione economica nel livello di inquadramento, il servizio prestato dal personale di cui alla presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, nella qualifica o livello corrispondente a quello di inquadramento è valutato per intero.

Qualora, per effetto dell'inquadramento, al personale di cui alla presente legge venisse attribuito, compreso quanto disposto dal precedente primo comma, uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con la futura progressione economica.

Art. 3.

Ai fini dell'inquadramento di cui all'art. 1 della presente legge, il personale ivi considerato sarà incluso in un apposito elenco, da approvarsi dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed alla emigrazione.

Per ciascun dipendente saranno indicati gli elementi della rispettiva posizione nella graduatoria unica **regionale.**

Dell'elenco verrà data pubblicità nel Bollettino ufficiale della Regione.

Entro venti giorni dalla pubblicazione, coloro i quali precedono ai sensi dell'art. 4, della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, nell'ordine cronologico gli iscritti nell'elenco suindicato possono presentare istanza per l'inquadramento nel ruolo unico regionale.

Sull'istanza ed in particolare sull'utilizzazione del richiedente, tenuto conto essenzialmente del profilo professionale posseduto, si pronuncia la giunta regionale, previo parere della commissione prevista dall'art. 8 della citata legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.

In caso di accoglimento dell'istanza, l'elenco verrà aggiornato di conseguenza.

Sulla base dell'elenco, divenuto difinitivo, la giunta regionale provvede, altresì, ad aggiornare la graduatoria unica regionale.

Il personale, assunto ed in servizio presso l'amministrazione regionale, eventualmente escluso dall'elenco, in conseguenza dell'accoglimento dell'istanza di cui al precedente quarto comma del presente articolo, rimane in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.

Art. 4.

L'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale, di cui all'art. 1 della presente legge, ha luogo anche in posizione soprannumeraria rispetto la dotazione organica in vigore, nella misura di 128 unità suddivise, per livello funzionale-retributivo, secondo quanto indicato nell'allegata tabella *B*.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero avrà luogo in sede di rideterminazione degli organici, con la legge di riforma dell'amministrazione regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 172, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 5.

Gli oneri relativi agli assegni fissi ed alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali conseguenti agli inquadramenti disposti in applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente art. 3 fanno carico — con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, — al cap. 8508 e, — con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 — al cap. 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 marzo 1983

COMELLI

TABELLA *A*

Qualifica funzionale (legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)	Livello enti locali	Livello funzionale-retributivo (legge regionale 31 agosto 1981, n. 53)
—	—	—
Coadiutore	IV	IV
Segretario	VI	V
Consigliere	VIII e IX	VI

TABELLA *B*

VI livello funzionale retributivo	n. 15
V livello funzionale retributivo	» 90
IV livello funzionale retributivo	» 23
Totale . . .	n. 128

Visto, *il presidente*
COMELLI

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1983, n. **22.**

Integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, concernente: « Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 29 *dell'8 marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai programmi di edilizia convezionata ed agevolata finanziati con la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche, integrazioni e rifinanziamenti, fermi restando gli indirizzi programmatici generali fissati dal C.E.R. e dal C.I.P.E., si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, ed in particolare quella concernente la determinazione, la concessione, l'impegno e l'erogazione dei contributi e delle anticipazioni di cui ai titoli VII, VIII, IX e XII della stessa.

Le assegnazioni disposte ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, verranno iscritte nel bilancio regionale con la procedura prevista dall'art. 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, a favore degli interventi nei settori dell'edilizia convenzionata e dell'edilizia agevolata, previa apposita deliberazione adottata dalla giunta regionale per la ripartizione delle assegnazioni medesime tra i settori di intervento citati nel rispetto degli indirizzi programmatici generali di cui al precedente primo comma.

Art. 2.

All'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: « alla revisione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, dei limiti di reddito di cui all'art. 24, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati quale risulta dalle rilevazioni dell'ISTAT ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 marzo 1983

COMELLI

(3290)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831780)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	166.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di organico	Attribuzioni (**)
	Consigliere di ragioneria	376	Coadiuva e sostituisce in via temporanea il direttore della sezione
	Vice consigliere di ragioneria		Effettua studi e ricerche attinenti agli affari di pertinenza dell'ufficio al quale è assegnato»

Con riferimento alla nota (b) all'art. 3:

La legge n. 150/1985 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 27 aprile 1985) concerne: «Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato». La tabella *A* allegata alla predetta legge, come modificata dal presente decreto, è la seguente:

«TABELLA *A*

	Numero
Ruolo dei commissari:	
Vice commissario	1.352
Commissario	
Ruolo degli ispettori:	
Vice ispettore	3.000
Ispettore	2.400
Ispettore principale	1.890
Ispettore capo	1.378
Ruolo dei sovrintendenti:	
Vice sovrintendente	13.380
Sovrintendente	
Sovrintendente principale	
Sovrintendente capo	5.850
Ruolo degli agenti e assistenti:	
agente	67.281».
agente scelto	
assistente	
assistente capo	

Con riferimento alla nota (f) all'art. 3:

La tabella I allegata alla legge n. 668/1986, con le modificazioni di cui al presente decreto, è la seguente:

«TABELLA I

RUOLI TECNICI

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI

Operatore tecnico	6.600.
Operatore tecnico scelto	
Collaboratore tecnico	
Collaboratore tecnico capo	

RUOLO DEI REVISORI TECNICI

Vice revisore tecnico	n. 1.728
Revisore tecnico	
Revisore principale	
Revisore tecnico capo	» 672

RUOLO DEI PERITI TECNICI

Vice perito tecnico	n. 179
Perito tecnico	» 143
Perito tecnico principale	» 107
Perito tecnico capo	» 71

RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI

	Ingegn.	Fisici	Chimici	Biologi	Selettori centro psico-tecnico	Medici legali
Direttore tecnico Direttore tecnico principale	95	80	14	5	12	14
Direttore tecnico capo	46	40	9	4	7	8

DIRIGENTI INGEGNERI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	13	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio
E	Primo dirigente	25	Vice consigliere ministeriale»

Con riferimento alla nota (g) all'art. 3:

La legge n. 78/1983 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1985) concerne: «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare». Il testo vigente degli articoli 4 e 10 della predetta legge e della tabella I è il seguente:

«Art. 4 (*Indennità di imbarco*). — Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa tabella I.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b*) dell'annessa tabella I.

Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili.

Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorché non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto».

«Art. 10 (*Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede*). — Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'art. 4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbono prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta un'indennità supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il bordo perché la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva nelle predette forze armate».

«TABELLA I

INDENNITÀ MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

FASCE DI GRADI		Misure
N.	Gradi	
I	Ufficiali, sottufficiali fino al grado di sergente maggiore con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	200.000
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con almeno 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	150.000
III	Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	100.000

Note:

(a) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(b) Per il personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della presente legge, ovvero nelle condizioni già considerate ai fini dell'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, le misure di cui alla presente tabella, comprensive degli aumenti previsti alla precedente lettera *a*), sono maggiorate, per ciascuno dei primi quattro trienni dei predetti servizi complessivamente considerati, di un'aliquota pari al 25 per cento dei corrispondenti aumenti sessennali:

dell'indennità di imbarco, di cui al primo comma dell'art. 4 della presente legge, per i servizi di imbarco di cui allo stesso articolo;

dell'indennità di impiego operativo di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, per i restanti servizi indicati nella presente nota.

Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo eccedenti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo restando il limite massimo complessivo di quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata».

Con riferimento alla nota (h) all'art. 3:

La legge n. 631/1967 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 7 agosto 1967) concerne: «Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza». Il testo vigente del relativo art. 1 è il seguente:

«Art. 1 (*Indennità di imbarco e di navigazione*). — Al personale indicato nella tabella di equipaggio o d'armamento delle unità del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai servizi di crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale, spettano le seguenti indennità giornaliere di imbarco e di navigazione:

GRADO E QUALIFICA	Indennità di imbarco	Indennità di navigazione
SERVIZIO DI CROCIERA		
Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo:		
Comandante	205	180
Sottordine di coperta	170	135
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	190	165
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi	155	150
Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vicebrigadiere:		
Comandante	205	180
Sottordine di coperta	170	135
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	190	165
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi	155	150
Nostromo	140	115
Motoristi e fochisti in sottordine, fochisti, artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi	140	100
Elettricisti, cannonieri, marinai	105	60
Appuntato e finanziere:		
Sottordine di macchina e secondo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	140	150
Nostromo	125	115
Motoristi e fochisti, fochisti artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi	120	100
Elettricisti, cannonieri, marinai	90	60
SERVIZIO COSTIERO		
Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo:		
Comandante	170	135
Primo motorista	155	150
Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vicebrigadiere:		
Comandante	170	135
Sottordine di coperta	140	115
Primo motorista	155	150
Nostromo	140	100
Motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi	140	100
Elettricisti e marinai	105	60
Appuntato e finanziere:		
Padrone	160	135
Sottordine di coperta	125	115
Primo motorista	140	150
Nostromo	120	100
Motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi	120	100
Elettricisti e marinai	90	60
SERVIZIO LACUALE LAGUNARE O INTERNO PORTUALE		
Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo:		
Padrone	140	—
Elettroradaristi, elettricisti e marinai	100	—
Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vicebrigadiere:		
Padrone	140	—
Sottordine di coperta	125	—
Motorista	155	—
Elettroradaristi, elettricisti e marinai	100	—
Appuntato e finanziere:		
Padrone	125	—
Motorista	140	—
Elettroradaristi, elettricisti e marinai	85	—

Con riferimento alla nota (o) all'art. 3:

La tabella II allegata alla legge n. 668/1986, con le modificazioni di cui al presente decreto è la seguente:

«TABELLA II

EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO A QUELLO DELLE FORZE ARMATE

QUADRO *A*

PILOTI DI ELICOTTERO

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali, marescialli e sergenti maggiori con 14 anni di servizio	Dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti capi, sovrintendenti principali e sovrintendenti con 14 anni di servizio
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio, sergenti	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, vice sovrintendenti, assistenti e agenti

QUADRO *B*

PILOTI OSSERVATORI (piloti di aereo leggero)

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali, marescialli e sergenti maggiori con 14 anni di servizio	Dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti capi, sovrintendenti principali e sovrintendenti con 14 anni di servizio
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio, sergenti	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, vice sovrintendenti, assistenti e agenti

QUADRO *C*

OSSERVATORI

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali osservatori A.M.	Dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti

QUADRO *D*

SPECIALISTI (facenti parte degli equipaggi fissi di volo)

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali, marescialli e sergenti maggiori con 14 anni di servizio	Dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti capi, sovrintendenti principali e sovrintendenti con 14 anni di servizio
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio, sergenti	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, vice sovrintendenti, assistenti e agenti».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

Il testo vigente degli articoli 47, 52 e 55 della legge n. 121/1981 è il seguente:

«Art. 47 (*Nomina ad allievo agente di polizia*). — L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;
b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta;
c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;
d) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
e) buona condotta.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.

Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 59.

Fino al venti per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo può essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato.

Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario.

Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui all'art. 48, comma secondo, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

In ogni caso il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliari siano immessi in ruolo.

Sono soppressi il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 8 luglio 1980, n. 343.

Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente articolo nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato».

«Art. 52 (*Nomina ad allievo ispettore di polizia*). — L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) godimento dei diritti civili e politici;

2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni *trentadue;*

3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;

5) buona condotta.

Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Il quarto e il quinto comma sono stati soppressi dall'articolo 42 della legge n. 668/1985.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 59.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori».

«Art. 55 (*Nomina a commissario di polizia*). — L'assunzione dei commissari di polizia avviene:

a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 58;

b) mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

1) godimento dei diritti civili e politici;

2) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;

3) buona condotta;

4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;

5) età non superiore ai trentadue anni.

Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio di polizia.

I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova.

Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall'art. 59».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Il testo vigente degli articoli 14 e 34 della legge n. 668/1986, con le modificazioni di cui al presente decreto, è il seguente:

«Art. 14. — 1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attività tecnico-scientifica o tecnica può chiedere di essere inquadrato nei ruoli istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le modalità previste dagli articoli 46 e seguenti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

2. *La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi dell'art. 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento è subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza*».

«Art. 34. — 1. Per le esigenze connesse al funzionamento dei servizi nelle comunità del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere alla copertura fino a un sesto dei posti portati in aumento nelle dotazioni organiche delle qualifiche di cuciniere, di addetto ai servizi di pulizia e di addetto ai servizi di ristoro e mensa mediante inquadramenti di coloro che, alla data del 30 giugno 1986, abbiano prestato, a qualsiasi titolo, per un periodo non inferiore a un anno, risultante documentalmente, la propria opera a tempo pieno, presso le predette comunità nell'espletamento delle mansioni relative alle menzionate qualifiche e che risultino in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio.

2. L'inquadramento di cui al precedente comma 1 ha luogo, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dell'attività svolta e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo che gli interessati abbiano superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspirano».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 5:

Il testo vigente degli articoli 88, 92 e 100 della legge n. 121/1981 è il seguente:

«Art. 88 *(Aspettativa per motivi sindacali).* — Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa è fissato in rapporto di un'unità ogni 2.000 dipendenti in organico.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate.

I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.

I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza».

«Art. 92 *(Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali).* — Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è altresì concesso, nella sede centrale ed in ogni provincia, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali».

«Art. 100 *(Amministrazione e contabilità).* — Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilità applicate nei confronti del Corpo stesso.

Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, già a carico dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno».

Con riferimento alla nota (h) all'art. 5:

La legge n. 56/1987 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1987) concerne: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro». Il testo vigente del relativo art. 16 è il seguente:

«Art. 16 *(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).* — 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, così come determinati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5-bis:

Il D.P.R. n. 1092/1973 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 9 maggio 1974) approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Il secondo comma del relativo art. 163 prevedeva che: «Nel caso in cui l'amministrazione centrale abbia già adottato un provvedimento definitivo sulla dipendenza di infermità o lesioni, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le questioni risolute con detto provvedimento non possono essere riesaminate ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato».

Il testo vigente dell'art. 166 del predetto testo unico è il seguente:

«Art. 166 *(Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).* — Sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle cause della sua morte esprime il proprio parere, nei casi previsti, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Detto comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da un numero di membri stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche se a riposo:

magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata; ufficiali generali e superiori medici.

Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, dell'amministrazione presso la quale il dipendente prestava servizio.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico i componenti in attività di servizio continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali funzioni.

È in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre due membri di esso scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quella di consigliere.

Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità dell'adunanza plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal presidente e da cinque membri dei quali almeno due magistrati e un ufficiale medico. Alla costituzione delle sezioni provvede il presidente del comitato.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate a magistrati della Corte dei conti o a funzionari dell'amministrazione dello Stato».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5-ter:

Il testo vigente degli articoli 68 e 69 del D.P.R. n. 335/1982 è il seguente:

«Art. 68 *(Consiglio di amministrazione)*. - Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera *d)* dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.

I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro.

Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari».

«Art. 69 *(Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato)*. — Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza.

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 6-bis:

La legge n. 804/1973 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 22 dicembre 1973) concerne: «Norme per l'attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato». Il testo vigente del relativo art. 13 è il seguente:

«Art. 13. — Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'art. 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono attribuiti, in luogo della promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, soppressa con l'art. 1 della presente legge, anche ai generali e ai colonnelli in servizio permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o che siano stati valutati una o più volte giudicati idonei ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui al presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili con il beneficio previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 6-bis:

La legge n. 224/1986 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986) concerne: «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza». Il testo vigente del relativo art. 44 è il seguente:

«Art. 44. — 1. Gli articoli 56, 67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quest'ultimo già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, sono così modificati:

a) il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria»;

b) il primo e secondo comma dell'articolo 67 sono sostituiti dal seguente:

«All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia»;

c) il secondo comma dell'articolo 69, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennità di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali già in ausiliaria che, al 1° gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 6-bis:

Il testo vigente dell'art. 52 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 è il seguente:

«Art. 52 *(Diritto al trattamento normale)*. — L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano da servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto un'anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decandenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto alla pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata la pensione, previa rifusione dell'indennità per una volta tanto precedentemente percepita.

Si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 51».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 7:

Il testo vigente dell'art. 44 della legge n. 121/1981, con le modificazioni di cui al presente decreto, è il seguente:

«Art. 44 *(Obblighi di leva)*. — Ferme restando le norme di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale *assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato* è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva».

La legge n. 343/1980 soprarichiamata concerne: «Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 9:

La legge n. 831/1986 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986) concerne: «Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza». Il testo vigente dei relativi articoli 7 e 8 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

b) alloggi di servizio in temporanea concessione.

2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera *a)* del comma 1 è autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.

3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'art. 8».

«Art. 8. — 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 7, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del Corpo.

2. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione guardia di finanza è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 12-bis:

La legge n. 79/1984 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 19 aprile 1984) concerne: «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio». Il testo vigente del relativo art. 2 è il seguente:

«Art. 2. — A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori, e al personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalità, limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, è deteriminata per ciascuna qualifica sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale previsto dal 1° gennaio 1984 e della relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale spettante al 1° gennaio di ciascun anno, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo».

Il D.P.R. n. 748/1972 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 320 dell'11 dicembre 1972), soprarichiamato, concerne: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

Il titolo I della legge n. 312/1980, soprarichiamata, concerne il personale dei Ministeri.

Con riferimento alla nota (b) all'art. 12-bis:

Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 150/1987 è il seguente:

«Art. 5 *(Lavoro straordinario)*. — 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

stipendio base iniziale di livello mensile;

indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

rateo di tredicesima mensilità, relativo ai due elementi precedenti.

2. La maggiorazione è pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

3. Per orario notturno si intende quello che intercorre dalle ore 22 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo».

87A11292

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 7 novembre 1987 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia La Luna a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 25 settembre 1964, rep. 433650, reg. soc. n. 4060, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. G.P. Progetti» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cappello in data 27 luglio 1978, rep. 22146, reg. soc. n. 2780/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Jessica terza a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 15 aprile 1965, rep. 458698, reg. soc. n. 1408, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Cantuccio, con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 18 febbraio 1964, rep. 142554, reg. soc. n 1151, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Ermes a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 26 ottobre 1978, rep. 1712, reg. soc. n. 3844, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pacem in Terris a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 10 luglio 1964, rep. 12992, reg. soc. n. 3114, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Portofino a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Luna in data 15 febbraio 1963, rep. 31237, reg. soc. n. 811, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Helenae Domus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cinnirella in data 27 luglio 1957, rep. 24249, reg. soc. n. 1926, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Novenario a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 5 febbraio 1963, rep. 41654, reg. soc. n. 1761, tribunale di Roma;

società cooperativa mista Cerere a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Monaco in data 26 maggio 1980, rep. 13416, reg. soc. n. 3333, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Spes Domus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Marrocchi in data 3 maggio 1961, rep. 49074, reg. soc. n. 1229, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Faro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 31 luglio 1964, rep. 32369, reg. soc. n. 3932, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mercedes a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 24 gennaio 1964, rep. 65586, reg. soc. n. 3417, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Spartaco Ultimo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 16 dicembre 1963, rep. 29791, reg. soc. n. 356, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia C.E.R.T.A.T. - Coop. edil. rep. tecn. azienda telefoni a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 6 dicembre 1954, rep. 27240, reg. soc. n. 68, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Gioiella a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Luna in data 6 novembre 1963, rep. 37031, reg. soc. n. 3702, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Conciliare a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Luna in data 27 febbraio 1963, rep. 31436, reg. soc. n. 905;

società cooperativa edilizia La Maison a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 11 ottobre 1963, rep. 46690, reg. soc. n. 28, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Sestante a r.l., già L'Ancora, con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 31 maggio 1957, rep. 66627, reg. soc. n. 1855, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Tempo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 18 luglio 1949, rep. 29547, reg. soc. n. 1817, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mura Resurgunt a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 24 ottobre 1963, rep. 49812, reg. soc. n. 3417, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nido azzurro Guidonia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 18 ottobre 1954, rep. 23420, reg. soc. n. 3345, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Damasco a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Carosi in data 31 luglio 1964, rep. 13606, reg. soc. n. 3280, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Parva Sed Apta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 23 dicembre 1953, rep. 44024, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola La Storta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Formica in data 12 ottobre 1944, rep. 7455, reg. soc. n. 1399, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Orchestra Giovani di Roma a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Scuccimarra in data 5 luglio 1981, rep. 21034, reg. soc. n. 3913, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia S. Michele I° a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 4 febbraio 1963, rep. 49860, reg. soc. n. 770, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Taras 1973 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Casini in data 30 marzo 1973, rep. 494997, reg. soc. n. 2389, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Le Mimose a r.l., con sede in Formello (Roma), costituita per rogito Della Porta in data 14 giugno 1977, reg. soc. n. 3449, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Domus Nova tra postelegrafonici a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 12 luglio 1963, rep. 107644, reg. soc. n. 2199, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia L'Abete a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 6 novembre 1974, rep. 114060, reg. soc. n. 5257, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Tempo libero TL 2000 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Papi in data 23 dicembre 1977, rep. 33288, reg. soc. n. 235, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Margana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Paliani in data 18 novembre 1954, rep. 3206, reg. soc. n. 3446, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Fiorente a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 11 maggio 1964, rep. 423411, reg. soc. n. 2765, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa di ricerca sul territorio di Ostia Antica a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Castelnuovo in data 17 dicembre 1978, rep. 9877, reg. soc. n. 382, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Saturno 75 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Roma in data 19 novembre 1974, rep. 30114, reg. soc. n. 28, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Magma a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Califano in data 14 giugno 1978, rep. 2061, reg. soc. n. 2546, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Stampa democratica a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Napoleone in data 22 dicembre 1971, rep. 48172, reg. soc. n. 3986, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pratillo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Lorusso Caputi in data 12 luglio 1979, rep. 2385, reg. soc. n. 2924/79, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Pilotis a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Silvestri in data 12 maggio 1981, rep. 3525, reg. soc. n. 4459, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sicurty House 80 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Lulli in data 4 ottobre 1979, rep. 942, reg. soc. n. 3815/79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Romana Gens a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cavicchioni in data 15 gennaio 1965, rep. 8087, reg. soc. n. 1424, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Rosa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 30 luglio 1963, rep. 22750, reg. soc. n. 2343, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Rosetta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 18 dicembre 1963, rep. 113428, reg. soc. n. 267/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rigel XLV a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 27 ottobre 1969, rep. 845764, reg. soc. n. 3247/69, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rigel L a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 29 gennaio 1970, rep. 860431, reg. soc. n. 889/70, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rigel XIX a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci in data 9 agosto 1969, rep. 836190, reg. soc. n. 2891/69, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Residence 2000 - Cecchina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Millozza in data 5 novembre 1976, rep. 55690, reg. soc. n. 4286/76, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Le Stagioni della vita a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Castelnuovo in data 24 febbraio 1981, rep. 27636, reg. soc. n. 2461/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sadia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 14 marzo 1955, rep. 165927, reg. soc. n. 1799, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sodales a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Grassi in data 9 gennaio 1956, rep. 40275, reg. soc. n. 285/56, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Società italiana di doppiaggio ed edizione (S.I.D.E.) a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rossi in data 4 maggio 1972, rep. 140478, reg. soc. n. 1727/72, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Smeralda 225 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mannella in data 22 ottobre 1963, rep. 544341, reg. soc. n. 3248, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Spirito Allegro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Campanini in data 21 novembre 1970, rep. 7575, reg. soc. n. 3366/70, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Telecom a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 6 novembre 1953, rep. 10476, reg. soc. n. 2881, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Teatro dei Tessitori a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 12 settembre 1973, rep. 60482, reg. soc. n. 2902, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Tre Viole a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 18 gennaio 1966, rep. 27615, reg. soc. n. 238/60, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Tommaso Campanella a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 26 gennaio 1955, rep. 75039, reg. soc. n. 851, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Vitellia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cerasi in data 9 febbraio 1980, rep. 10015, reg. soc. n. 2153/70, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Vici a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 24 novembre 1953, rep. 21914, reg. soc. n. 449, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Viale America a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 17 gennaio 1955, rep. 27546, reg. soc. n. 971, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Villaggio Azzurro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bavai in data 25 settembre 1952, rep. 10012, reg. soc. n. 2531/52, tribunale di Roma.

Con decreti ministeriali 9 novembre 1987 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Stella Azzurra di Borgo Podgora a r.l.; con sede in Latina, costituita per rogito Checchi in data 30 marzo 1961, rep. 19534, reg. soc. n. 1166, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Apollo 12ª a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 12 dicembre 1969, rep. 12816, reg. soc. n. 2510, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Scador a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Farano in data 3 giugno 1980, rep. 24219, reg. soc. n. 6516, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Gli Iris a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 1° dicembre 1972, rep. 81445, reg. soc. n. 3431, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Gli Olmi a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 14 settembre 1972, rep. 80441, reg. soc. n. 3324, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia L'Edera a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 25 agosto 1972, rep. 80221, reg. soc. n. 3282, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Le Camelie a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 15 settembre 1972, rep. 80477, reg. soc. n. 3321, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Edelweiss a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 12 giugno 1972, rep. 79335, reg. soc. n. 3244, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Il Rododendro a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 5 ottobre 1972, rep. 80734, reg. soc. n. 3339, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia I Pioppi a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 15 settembre 1972, rep. 80478, reg. soc. n. 3322, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Fiorella a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 1° luglio 1972, rep. 79533, reg. soc. n. 3247, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Quadrifoglio II a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 24 agosto 1972, rep. 80212, reg. soc. n. 3281, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia I Glicini a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 20 luglio 1972, rep. 79765, reg. soc. n. 3272, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia S. Michele a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 11 gennaio 1971, rep. 71137, reg. soc. n. 2833, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Le Begonie a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 6 ottobre 1972, rep. 80738, reg. soc. n. 3342, tribunale di Latina;

società cooperativa mista S. Antonio a r.l., con sede in Roccasecca dei Volsci (Latina), costituita per rogito Ordini in data 9 aprile 1976, rep. 96971, reg. soc. n. 4742, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro La Fiorita a r.l., con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Alfonsi in data 21 novembre 1980, rep. 10455, reg. soc. n. 6766;

società cooperativa edilizia Omega a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Benigni in data 23 febbraio 1979, rep. 2278, reg. soc. n. 3162, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola Grottana produttori agricoli Co.Gro.Pa. a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Togandi in data 6 aprile 1981, rep. 17664, reg. soc. n. 3825, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Alfa a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 29 novembre 1978, rep. 50002, reg. soc. n. 3094, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Castiglionese a r.l., con sede in Castiglione in Teverina (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 27 gennaio 1973, rep. 1137, reg. soc. n. 2323, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola Allevatori zootecnici gradolesi a r.l., con sede in Gradoli (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 28 settembre 1973, rep. 13046, reg. soc. n. 2261, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Rio Vicano a r.l., con sede in Ronciglione (Viterbo), costituita per rogito Manara in data 6 dicembre 1979, rep. 28, reg. soc. n. 3336, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola Bruno Buozzi a r.l., con sede in Pianzano (Viterbo), costituita per rogito Corigliano in data 11 giugno 1958, rep. 8474, reg. soc. n. 1265, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia L'Integrata a r.l., con sede in Cittaducale (Rieti), costituita per rogito Divita in data 8 gennaio 1975, rep. 319, reg. soc. n. 1018, tribunale di Rieti;

società cooperativa edilizia Tre Torri a r.l., con sede in Poggio Mirteto (Rieti), costituita per rogito Marchetti in data 16 giugno 1976, rep. 9442, reg. soc. n. 1139, tribunale di Rieti.

87A11156

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione della forma giuridica e trasferimento della sede legale della società «Greif Fiduciaria S.r.l.»

Con decreto interministeriale 9 dicembre 1987 il decreto interministeriale 21 maggio 1984 con il quale la società «Greif Fiduciaria S.r.l.», con sede in Bressanone, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica variata in «Greif Fiduciaria S.p.a.» ed alla sede legale trasferita in Firenze.

87A11294

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna vitivinicola 1987-88.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare l'art. 35;

Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 2353/87 del 31 luglio 1987 modificato dal regolamento CEE n. 2932/87 del 30 settembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione del citato art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna viticola 1987-88, e in particolare l'art. 9;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione in applicazione alle disposizioni della Comunità economica europea e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1987, n. 414, recante disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna vitivinicola 1987-88;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 11 del 15 settembre 1987;

Visto il regolamento CEE n. 1890/87 del 2 luglio 1987, relativo al tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 1° dicembre 1987;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendano consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87, i prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al regolamento CEE n. 2353/87 del 31 luglio 1987, devono presentare offerta di vèndita all'A.I.M.A. secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2179/83;

- alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al regolamento CEE n. 2353/87 del 31 luglio 1987;

c) dichiarazione da cui risulti che il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

d) prospetto riassuntivo delle fatture dal quale risultino, per ciascun produttore obbligato, la quantità ceduta, la gradazione alcolica, il corrispondente montegradi, nonché il prezzo di acquisto e l'I.V.A.;

e) stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

f) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

g) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

h) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, ecc.).

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1988, corredata dai seguenti documenti in originale:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente UTIF, conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 11 del 15 settembre 1987, dal quale risultino le seguenti indicazioni:

- la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

- che il prodotto proviene dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al regolamento CEE n. 2353/87 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

- tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

- il nome dei produttori obbligati che hanno ceduto i sottoprodotti per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

- il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

- il vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita;

c) riepilogo, per ciascuna materia prima, dei documenti di accompagnamento e relative bollette di consegna per la partita di alcole messa a disposizione;

d) dichiarazione del competente Ufficio per la prevenzione e la repressione delle frodi, per i quantitativi di vino eventualmente compresi fra le materie prime, nella quale venga precisato che i medesimi sono stati consegnati per la distillazione a completamento dell'obbligo delle prestazioni viniche.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'UTIF.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono di L. 2.725,10 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e di L. 2.548,77 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma, diminuiti dell'importo corrispondente, sono di L. 1.827,42 per ettolitro e per grado alcolico per entrambi i prodotti di cui al primo e secondo trattino.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione di deposito.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dai magazzini della distilleria in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità ed alle condizioni da definire a mezzo di contratto in uso per il deposito dell'alcole detenuto dalle distillerie in attuazione di altri regolamenti comunitari.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5, per l'importo di L. 1.827,42 per ettolitro e per grado alcolico di prodotto, che è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole e il relativo aiuto comunitario.

Contestualmente viene disposto il pagamento della parte di prezzo corrispondente all'aiuto comunitario, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza.

Il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole da parte dell'A.I.M.A. è subordinato alla condizione prevista dall'art. 8, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2353/87, modificato dal regolamento CEE n. 2932/87 del 30 settembre 1987.

La prova del pagamento dell'acconto o del saldo del prezzo di acquisto dei sottoprodotti della vinificazione o del vino da parte del distillatore deve essere fornita all'A.I.M.A., nei termini stabiliti nel citato art. 8 del regolamento CEE n. 2353/87, mediante la presentazione delle fatture accompagnate dalle dichiarazioni dei produttori attestanti che il pagamento dell'acconto o del saldo è avvenuto nei termini indicati all'art. 5 dello stesso regolamento.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1987

Il Presidente: PANDOLFI

87A11205

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1987-88.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 36;

Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 2352/87 del 31 luglio 1987, recante modalità di applicazione per la campagna viticola 1987-88 della distillazione di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87, e in particolare l'art. 6;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 10 del 17 agosto 1987;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 1° dicembre 1987;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87, i prodotti ricavati dalla distillazione dei vini di cui al regolamento CEE n. 2352/87 del 31 luglio 1987, devono presentare offerta di vendita all'A.I.M.A. secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento CEE n. 2179/83;

- alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione di vini di cui al regolamento CEE n. 2352/87 del 31 luglio 1987;

c) dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

d) fatture relative alla cessione del vino, in cui siano indicati la quantità del vino ceduta, la gradazione alcolica ed il corrispondente montegradi;

e) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

f) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

g) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1988, corredata dai seguenti documenti in originale:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta – indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente UTIF conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 10 del 17 agosto 1987, dalla quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita, le seguenti indicazioni:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini di cui al regolamento CEE n. 2352/87 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) copia della denuncia di produzione per la campagna 1987-88;

e) certificato di analisi relativo al vino distillato, rilasciato da un laboratorio o istituto all'uopo abilitato, in cui siano indicati la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva per distillazione.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'UTIF

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono di L. 3.286,15 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e di L. 3.109,82 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma sono diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente e pertanto sono di L. 1.538,88 per ettolitro e per grado alcolico.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino dell'A.I.M.A.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione di deposito.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dai magazzini delle distillerie in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità ed alle condizioni da definire a mezzo di contratto in uso per il deposito dell'alcole detenuto dalle distillerie in attuazione di altri regolamenti comunitari.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5, per l'importo di L. 1.538,88 per grado/ettolitro di prodotto, che è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole ed il relativo aiuto comunitario.

Contestualmente viene disposto il pagamento della parte di prezzo corrispondente all'aiuto comunitario, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza.

Il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole da parte dell'A.I.M.A. è subordinato alla condizione prevista dall'art. 5 paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2352/87.

La prova del pagamento del prezzo di acquisto del vino da parte del distillatore deve essere fornita all'A.I.M.A. nei termini stabiliti nel citato art. 5 del regolamento CEE n. 2352/87, mediante la presentazione delle dichiarazioni dei produttori attestanti che il pagamento di tale prezzo è avvenuto entro il termine indicato nell'art. 3 dello stesso regolamento.

Le firme dei produttori dichiaranti devono essere autenticate secondo le norme vigenti.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1987

Il Presidente: PANDOLFI

87A11206

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 9 dicembre 1987, n. 377.

Scuole secondarie non statali - Riconoscimenti legali.

Ai provveditori agli studi, loro sedi;

Al sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano;

All'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano;

All'intendente scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano;

Al sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta;

e, per conoscenza:

All'assessore alla pubblica istruzione della regione autonoma della Valle d'Aosta;

All'assessore alla pubblica istruzione della regione siciliana.

Con la presente circolare si intende ricondurre ad un unico testo, ai fini di una maggiore certezza e celerità dell'azione amministrativa, le molteplici circolari ministeriali diramate in tempi diversi in materia di riconoscimento legale e di pareggiamento di scuole secondarie non statali, con i necessari adattamenti e le modifiche ritenute più opportune, in particolare per quanto concerne i termini di presentazione delle istanze di riconoscimento legale.

Le disposizioni che seguono non riguardano le scuole meramente private che ogni cittadino o ente italiano può aprire e gestire in relazione all'art. 33 della Costituzione e secondo gli orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Naturalmente, anche le scuole meramente private possono chiedere, ove ne sussistano le condizioni, e se operano nell'ambito dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, il «riconoscimento legale» di cui all'art. 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, secondo le modalità ed i termini appresso precisati.

Si evidenzia ad ogni buon fine al riguardo che le scuole legalmente riconosciute esplicano un servizio di pubblico interesse, rilasciano titoli legali e debbono conformarsi all'ordinamento scolastico nazionale ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti.

Un aspetto particolare del riconoscimento legale è il «pareggiamento», previsto già nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e nel regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, che può essere chiesto esclusivamente da enti pubblici e ecclesiastici per scuole da essi gestite.

Per le scuole pareggiate sussistono, in aggiunta alle condizioni stabilite per il riconoscimento legale, ulteriori requisiti esplicitati nell'art. 8 della legge n. 86/1942.

Per quanto concerne poi le scuole magistrali, va ricordato che il loro riconoscimento legale avviene attraverso la stipula di un apposito atto di convenzione, ai sensi dell'art. 137 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Va ricordato, infine, che gli istituti musicali non statali sono soggetti ad una speciale disciplina — che è quella di cui al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, così come modificato con legge 6 agosto 1966, n. 643, — in base alla quale per essi è previsto esclusivamente il pareggiamento.

I. RICONOSCIMENTI LEGALI GENERALITÀ

La fonte normativa essenziale è contenuta nella legge 19 gennaio 1942, n. 86.

Per quanto concerne i profili soggettivi l'art. 2 della citata legge n. 86 prescrive che, ai fini del riconoscimento legale di una scuola, il gestore di essa oltre ad aver compiuto i trenta anni di età ed essere cittadino italiano, deve possedere i «necessari requisiti professionali e morali».

Se, sotto un certo riguardo, la scuola risponde sostanzialmente alla nozione di azienda, quale «complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa» (art. 2555 del codice civile), sotto altro e ben più rilevante aspetto la scuola è una struttura educativa finalizzata alla formazione degli utenti: la figura del gestore quindi deve essere delineata nella sua concretezza dai «requisiti professionali e morali» sulla base del particolare concetto di «imprenditore», che agisce nel campo specifico dell'istruzione e dell'educazione fornendo un servizio per la collettività.

Poiché la verifica dei necessari requisiti soggettivi va fatta con riguardo a tutte le persone che rappresentano l'impresa negli atti di gestione, siano essi compiuti per procura o siano essi compiuti nella qualità di socio, mediante l'istanza di riconoscimento legale devono essere forniti i nominativi, con le relative generalità, di tutte le persone che comunque compiono atti di gestione.

Il riconoscimento legale, che è una concessione amministrativa, può essere fruito solo da quelle istituzioni scolastiche non statali che l'art. 1, primo comma, della legge n. 86/1942 qualifica «scuole», in contrapposizione al concetto di «corso» di cui al successivo secondo comma.

Tale formulazione riveste particolare importanza in quanto la istituzione scolastica, per ottenere e mantenere il riconoscimento legale, deve dimostrare, per effettività di funzionamento, di essere idonea a fornire un servizio di istruzione.

La scuola richiedente il riconoscimento legale deve, quindi, perseguire fini e presentare ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti e deve svolgere l'insegnamento nello stesso numero di anni e con orario non inferiore a quello delle suddette scuole statali.

Peraltro una scuola legalmente riconosciuta può perseguire la ricerca e la realizzazione di innovazioni negli ordinamenti e nelle strutture, ai sensi e nei limiti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Per assolvere alle proprie funzioni, la scuola deve proporre un'organizzazione rispondente a criteri di legittimità, efficienza ed efficacia sotto i seguenti profili:

a) gli alunni frequentanti ciascun anno di corso debbono essere in numero tale da poter configurare, sotto il profilo didattico, una classe, e quindi normalmente non meno di tre.

L'istanza di riconoscimento legale, sempre riferita ad una intera scuola, può essere avanzata per una scuola già funzionante in tutte le sue classi del corso legale di studi come pure per una scuola aperta nella classe o nelle classi iniziali con un concreto programma di sviluppo graduale e continuo nelle classi successive;

b) disponibilità di locali, aule speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici in misura adeguata al tipo di scuola quale previsto dall'ordinamento nel numero di anni del corso legale di studio. La valutazione di adeguatezza è riferita a classi costituite con un numero medio di alunni; nel caso di scuola aperta ad un programma di sviluppo graduale in più anni scolastici, la valutazione è fatta in riferimento alle classi già costituite viste nella prospettiva di reale traduzione in un corso di studi completo per il numero di anni prescritto dall'ordinamento;

c) osservanza, per tutte le materie di insegnamento, dell'orario e dei programmi ufficiali. Lo svolgimento dell'azione docente deve risultare dagli appositi registri, tenuti come richiesto dalle leggi vigenti nelle corrispondenti scuole statali. Non sono ammissibili insegnamenti a classi riunite. Gli orari e i programmi debbono essere gli stessi previsti per le corrispondenti scuole statali ed i raggruppamenti delle discipline ai fini della costituzione delle cattedre di insegnamento, quando non corrispondenti alle cattedre previste per le analoghe scuole statali, debbono avere il carattere della omogeneità e della funzionalità. A paralleli criteri di funzionalità ed efficacia didattica deve essere conformato l'orario giornaliero delle lezioni;

d) possesso, da parte di tutti gli alunni, del titolo legale prescritto per la classe frequentata. Non sono ammessi uditori.

Le eventuali scuole caratterizzate dalla frequenza di alunni con una presenza saltuaria non possono essere destinatarie del riconoscimento legale, in quanto l'azione didattica, per essere formativa, richiede un rapporto sequenziale e continuo tra docenti e alunni. Tale rapporto, basato sulla continuità e non sull'episodicità, rende effettivo il funzionamento di una classe;

e) possesso da parte del preside del titolo di studio previsto per l'esercizio della stessa funzione nella corrispondente scuola statale ed iscrizione nell'apposito albo professionale dei docenti abilitati. Circa il contenuto della funzione direttiva si richiama l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in quanto applicabile, tenuto conto della natura privatistica della gestione;

f) possesso da parte dei docenti del titolo di abilitazione prescritto rispetto alla materia insegnata ed iscrizione nel relativo albo. Solo in casi eccezionali, in presenza di particolari situazioni motivate e notificate ai provveditori agli studi, ivi comprese quelle situazioni riferite a positive esperienze di insegnamento caratterizzato dalla continuità di servizio nella stessa scuola, l'insegnamento può essere prestato da docenti non abilitati, ma comunque forniti del prescritto titolo di studio valido per l'insegnamento prestato. Relativamente ai compiti della funzione docente, si fa riferimento all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in quanto applicabile tenuto conto della natura privatistica della gestione;

g) il rapporto instaurato dal gestore con il preside ed i docenti qualunque ne sia la natura contrattuale deve rispondere a tutte le esigenze di funzionalità della scuola e deve garantire, per i suoi contenuti, con riguardo al preside, una presenza ed una azione valida che assicuri l'efficienza della funzione direttiva e, con riguardo ai docenti, la necessaria disponibilità, in modo che non insorgano frequenti problemi di interruzione della attività didattica nella classe ed allo scopo di attuare compiutamente il metodo della programmazione e della verifica dell'azione didattica;

h) effettività dell'azione docente documentata dalle verbalizzazioni delle riunioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe, dai compiti scritti degli alunni, dalla registrazione delle interrogazioni orali, dall'elaborazione di piani di lavoro disciplinari e ove occorra interdisciplinari, dalla effettuazione delle esercitazioni pratiche, ove previste, dalle eventuali attività integrative, di sostegno e comunque da tutte le attività che indichino gli itinerari metodologico-didattici seguiti dai docenti nella loro azione.

La scuola legalmente riconosciuta, nel rispetto degli ordinamenti vigenti, può esplicare la propria attività attraverso particolari ricerche e innovazioni metodologiche e didattiche, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 419/74 ed individuare attraverso lo svolgimento di programmi e di attività integrative e di sostegno la possibilità di offrire un arricchimento al *curriculum* scolastico;

i) elaborazione dei criteri seguiti per le valutazioni intermedie e finali da parte dei Consigli di classe. Tale adempimento assume particolare rilevanza, in quanto si connette alla funzione pubblica di rilasciare titoli di studio aventi valore legale da parte di scuole a cui viene concesso il riconoscimento legale;

l) allestimento di un impianto amministrativo che esprima una efficiente organizzazione degli uffici direttivi e di segreteria nel rispetto delle norme che regolano la tenuta di atti e registri ai sensi degli articoli 85 e 86 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

II. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO LEGALE

L'istanza, una per ciascuna scuola, deve essere direttamente inviata dal gestore in duplice esemplare (uno originale e una copia) al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e qui deve pervenire nel periodo compreso fra il 15 maggio e il 1° settembre di ciascun anno. Non sono prese in esame le domande pervenute oltre il termine perentorio del 1° settembre o non corredate, entro lo stesso termine, di tutta la documentazione prescritta ed indicata nell'allegato *A* e in particolare dei certificati dell'autorità giudiziaria attestanti l'assenza di precedenti penali e di carichi penali pendenti in riferimento al gestore, al rappresentante legale ed a qualunque persona che per la scuola compia atti gestionali anche per procura (anche la documentazione va allegata in duplice esemplare).

Unitamente ad altra copia della documentazione, copia dell'istanza deve essere inviata e fatta pervenire entro il periodo anzidetto al provveditorato agli studi competente.

La domanda di riconoscimento legale va prodotta per l'intero corso legale di studi anche se è previsto un funzionamento graduale a partire ovviamente dalla prima classe.

Ricevuta la copia dell'istanza, il provveditorato agli studi procederà agli eventuali accertamenti di ufficio ritenuti necessari e farà pervenire entro e non oltre il 10 settembre al Ministero le proprie valutazioni e gli elementi informativi più opportuni.

Il Ministero, sulla base dell'esame dei documenti e di tutti gli elementi a disposizione, ivi comprese le risultanze di visite ispettive, assume le proprie determinazioni e decide con la massima, consentita tempestività, allo scopo di dare certezza alle situazioni giuridiche anche in relazione agli adempimenti finali dell'anno scolastico.

I provvedimenti di riconoscimento hanno effetto dall'anno scolastico successivo alla data di emanazione dei provvedimenti stessi a norma dell'art. 9 della legge n. 86/1942.

Il riconoscimento legale, peraltro, ha effetto con decorrenza dall'anno scolastico in corso alla data di emanazione del provvedimento quando si tratti:

1) di scuola aperta in sostituzione di scuola dello stesso ordine e grado contestualmente chiusa, dipendente dalla medesima gestione e funzionante nel medesimo edificio;
2) di istituti tecnici industriali;
3) di istituti tecnici agrari;
4) di istituti tecnici aeronautici;
5) di istituti tecnici nautici;
6) di istituti professionali di qualsiasi tipo;
7) di licei linguistici;
8) di sezioni di istituto tecnico aperte a sviluppo di biennio inquadrato in un corso quinquennale di studi già fruente del beneficio e interamente attivato;
9) di istituto tecnico per geometri affiancato ad un istituto tecnico commerciale od agrario già fruente del beneficio ed interamente attivato, e viceversa;
10) di scuole magistrali convenzionate;
11) di accademie di belle arti;
12) di istituti tecnici femminili.

Il riconoscimento legale riguarda l'intero corso, anche se avviato con funzionamento graduale solo nella prima o nelle prime classi. Il Ministero tiene conto in ogni caso della effettiva consistenza dell'apparato strutturale e funzionale della scuola considerata nella prospettiva di scuola funzionante per l'intero corso.

Il venir meno delle condizioni sul cui presupposto ha avuto luogo il riconoscimento legale ovvero la mancata attivazione anche parziale delle classi stesse nel biennio successivo al riconoscimento legale comporta la revoca del riconoscimento legale dell'intera scuola e quindi anche delle classi già funzionanti.

Il gestore di scuola fruente di riconoscimento legale non può interrompere l'attività scolastica prima della fine dell'anno scolastico, anche quando si verifichino circostanze che comportino mutamento negli elementi essenziali della concessione.

Nel primo anno di funzionamento di ciascuna classe in regime di riconoscimento legale, il provveditore agli studi, ai fini dell'iscrizione in detta classe, dietro regolare istanza, può concedere l'esonero dall'obbligo della frequenza agli alunni che abbiano sostenuto esami di idoneità in istituti ubicati in distretto diverso.

Le scuole e gli istituti che hanno ottenuto il riconoscimento legale parziale con decorrenza dall'anno scolastico 1987-88 possono richiedere entro il 31 gennaio 1988 al Ministero della pubblica istruzione, che a tal fine

disporrà apposita ispezione, l'estensione del riconoscimento legale alle classi successive con decorrenza dall'anno scolastico 1987-88, purché posseggano i requisiti prescritti dalla presente circolare. Copia della richiesta va inviata entro lo stesso termine al competente provveditore agli studi.

III. RICONOSCIMENTO LEGALE PER PASSAGGIO DI GESTIONE

A) *Passaggio di gestione «inter vivos».*

Il riconoscimento legale è una concessione amministrativa che non può essere oggetto di private pattuizioni.

Ovviamente, tale circostanza non influisce sulla trasferibilità del complesso di beni e servizi che costituisce l'«azienda scuola», ma il cessionario acquisirà validamente soltanto una scuola meramente privata, non potendo essere trasferito il riconoscimento legale.

Il gestore cedente deve far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione media non statale, ed al provveditorato agli studi competente, una formale dichiarazione (con firma autenticata) da cui si rilevi la cessione dell'«azienda» scuola con indicazione dell'anno scolastico di decorrenza della cessione e quindi della cessazione del riconoscimento legale.

Il cessionario, peraltro, può chiedere all'amministrazione un nuovo riconoscimento legale per passaggio di gestione che sarà concesso soltanto se l'interessato risulterà in possesso dei requisiti prescritti con effetto contestuale allo stesso passaggio di gestione che, secondo i principi già enunciati, deve avere effetto dal primo giorno dell'anno scolastico.

Trattandosi di attribuzioni di riconoscimento legale ad una istituzione scolastica già precedentemente riconosciuta e che muta esclusivamente l'elemento soggettivo, la documentazione da esibire assieme alla domanda in duplice esemplare in conformità a quanto indicato nell'allegato *B*, dovrà riguardare esclusivamente il nuovo gestore e il suo eventuale rappresentante legale.

L'istanza di cui sopra e la relativa documentazione in duplice esemplare debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e, per conoscenza, al competente provveditore agli studi entro e non oltre il 15 maggio dell'anno scolastico precedente quello da cui ha effetto la cessione.

Per l'anno scolastico 1987-88 l'istanza in questione deve essere fatta pervenire tempestivamente.

Nel caso di diniego del riconoscimento legale al subentrante, il cedente conserva il beneficio del riconoscimento legale se la cessione non è stata perfezionata o è stata condizionata.

Gli adempimenti del provveditorato agli studi e del Ministero si svolgono con le stesse modalità già previste per il caso di riconoscimento legale di nuova istituzione scolastica.

B) *Riconoscimento legale per passaggio di gestione «mortis causa».*

Nel caso di passaggio di gestione della scuola «mortis causa» l'erede o il legatario deve produrre, con la massima possibile tempestività, istanza di riconoscimento legale. Tale istanza, indirizzata al Ministero (in conformità all'allegato *C*) e, per conoscenza, al competente provveditore agli studi, va prodotta con allegata la documentazione della qualità di erede o legatario e, nel caso di una pluralità di successori, va dichiarato il relativo rapporto nella gestione della scuola, allegando l'atto formale che regola il rapporto stesso e che può essere ovviamente anche un atto costitutivo di società. All'istanza va allegata, inoltre, tutta la documentazione riguardante il nuovo gestore ed il suo eventuale rappresentante legale.

Gli adempimenti del provveditorato agli studi e del Ministero si svolgono con le stesse modalità previste nel precedente paragrafo, e, in caso di esito positivo dell'istruttoria, il provvedimento di riconoscimento legale ha effetto dal giorno della morte del «dante causa». In caso di diniego di riconoscimento legale, la scuola perde la qualificazione di legalmente riconosciuta con la fine dell'anno scolastico nel quale è notificato il diniego stesso.

Analoga procedura si segue in caso di estinzione di società, di associazioni e di enti, gestori di scuole legalmente riconosciute.

IV MUTAMENTO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL GESTORE PERSONA GIURIDICA

Nel caso di scuole dipendenti da persone giuridiche, poiché acquista rilievo la figura del rappresentante legale che deve possedere quegli stessi requisiti che l'art. 2 della legge n. 86/1942 richiede in capo al gestore persona fisica, ogni mutamento deve essere immediatamente notificato, a cura della gestione, al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione media non statale, e, per conoscenza, al competente provveditorato agli studi, al fine di acquisire l'assenso ministeriale (allegato *D*).

La relativa richiesta deve essere corredata dai documenti riguardanti la posizione del nuovo rappresentante legale sotto il profilo dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge n. 86/1942 ed in particolare il certificato attestante l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti rilasciato dall'autorità giudiziaria.

Ovviamente, il mutamento del rappresentante legale dell'ente gestore non ha il senso di passaggio di gestione in quanto non può essere interpretato come variazione sotto l'aspetto del soggetto giuridico, destinatario della concessione amministrativa in cui consiste l'attribuzione della potestà di rilasciare titoli di studio con valore legale: l'intervenuto mutamento incide comunque sulla conservazione del beneficio, poiché in linea di principio resta

sempre a carico della gestione l'onere della notifica e la dimostrazione — attraverso la certificazione prescritta — del possesso in capo al rappresentante legale della persona giuridica dei necessari requisiti richiesti dall'art. 2 della legge n. 86/1942.

La mancata notifica del mutamento effettuato, oltre a tradursi nell'inosservanza di precisi doveri della gestione verso l'amministrazione, comporta che il provvedimento del riconoscimento viene privato di uno degli elementi su cui il riconoscimento stesso si è fondato.

I requisiti prescritti debbono, infatti, non solo sussistere al momento in cui viene emanato il provvedimento di riconoscimento legale, ma anche permanere per tutto il periodo di valenza dei suoi effetti: attesa la rilevanza di tali effetti non sembra sufficiente la mera presenza di fatto, in ipotesi, dei suddetti requisiti, ma è indispensabile la verifica da parte dell'amministrazione che deve configurarsi come accertamento costitutivo.

La mancata notifica da parte della scuola non statale comporta, quindi, la non reintegrazione, per fatto non imputabile all'amministrazione, di un elemento costitutivo del provvedimento che di conseguenza non può più avere ulteriore corso.

Ciò premesso, in caso di mancata notifica di mutamento effettuato, ovvero in caso di diniego di assenso da parte dell'amministrazione, il riconoscimento legale cessa con la fine dell'anno scolastico.

È da sottolineare che la responsabilità della gestione per gli atti compiuti dal rappresentante legale non cessa per il solo fatto che si provvede al mutamento dello stesso, ma permane in ogni caso e dà luogo eventualmente all'adozione di provvedimento di cui all'art. 10 della legge n. 86/1942 citata.

V. TRASFERIMENTO E MODIFICAZIONE DELLA SEDE DI UNA SCUOLA LEGALMENTE RICONOSCIUTA

La situazione edilizia e strutturale delle scuole legalmente riconosciute è un elemento essenziale e determinante per la concessione amministrativa e quindi la sua modificazione altera automaticamente i presupposti sulla cui base il beneficio è stato accordato.

Pertanto la richiesta di autorizzazione ministeriale, al trasferimento della sede — esclusivamente nell'ambito dello stesso distretto scolastico e dello stesso comune, se questo comprende più distretti — o ad una sua modificazione deve essere trasmessa, con l'apposita documentazione (di cui all'allegato *E)* al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e in due copie al competente provveditorato agli studi.

Il provveditorato agli studi, appena ricevuta copia della documentata istanza di cui trattasi, provvede a redigere ed inviare al Ministero una relazione recante opportuni elementi di valutazione, dopo aver disposto apposita visita ispettiva.

Il Ministero decide in merito all'istanza sulla base della relazione del provveditore, delle risultanze dell'accertamento ispettivo e di ogni altro elemento di giudizio.

Il provvedimento di autorizzazione ministeriale costituisce modifica dell'atto concessivo del riconoscimento legale e consente l'effettivo trasferimento di sede o la modificazione della sede stessa.

L'avvenuto trasferimento o l'avvenuta utilizzazione della struttura modificata della sede in omissione di istanza tempestivamente prodotta o in presenza di diniego ministeriale sono motivo per la revoca del riconoscimento legale a far tempo dall'anno scolastico successivo a quello in cui si sia verificato il trasferimento o la modificazione della sede ovvero sia stato espresso il diniego da parte dell'amministrazione. Anche in tali ipotesi, infatti, il mancato accertamento costitutivo, per l'inadempimento di un onere a carico della scuola, fa venir meno uno degli elementi essenziali perché il provvedimento di riconoscimento legale possa avere ulteriore corso.

Limitate modificazioni interne che non alterino la situazione funzionale nonché le condizioni statiche ed igienico-sanitarie non vanno notificate.

VI. ISTITUZIONE DI CLASSI COLLATERALI

Sulla base delle richieste dei propri utenti la scuola legalmente riconosciuta può istituire classi collaterali, con funzionamento orario uguale o diverso rispetto a quello del corso base, e comunque sempre nella sede scolastica quale individuata al momento del riconoscimento legale del corso base o con successivi provvedimenti ministeriali di trasferimento o modificazioni o ampliamenti di sede.

Gli orari, le materie di insegnamento e i programmi delle classi collaterali devono corrispondere a quelli del corso base.

Il gestore deve notificare la istituzione di classi collaterali al provveditore agli studi, e in copia al Ministero della pubblica istruzione, entro dieci giorni dall'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, con una relazione sulle possibilità operative in rapporto alla disponibilità di aule, all'arredamento, ai laboratori e alle attrezzature, nonché alla disponibilità di personale docente e non docente e sul programma di sviluppo dell'istituzione.

Il provveditore agli studi potrà disporre ispezione per la verifica delle condizioni sopra specificate ed, in caso di gravi irregolarità, procederà ad emettere dichiarazione di insussistenza delle condizioni per l'estensione del riconoscimento legale alle classi in notifica, dandone contestuale notizia al Ministero per le ulteriori valutazioni dello stesso.

VII. Modi di estinzione del riconoscimento legale

Il riconoscimento legale può vernir meno per una serie di fattori, quali di seguito evidenziati, riconducibili sia alla volontà del soggetto gestore, sia a circostanze oggettive di carattere esterno, sia a determinazioni specifiche dell'amministrazione scolastica.

All'estinzione del beneficio può accompagnarsi la chiusura della scuola, sia per volontà del gestore, sia per determinazione dell'amministrazione in applicazione dell'art. 10 della legge n. 86/1942.

Il riconoscimento legale viene meno con effetto sempre dal termine dell'anno scolastico in cui si verifica l'avvenimento:

1) per libera determinazione del gestore, quando circostanze oggettive o soggettive inducano il gestore stesso a rinunciare al beneficio a suo tempo ottenuto;

2) per trasferimento della scuola a soggetto gestore diverso dal titolare del riconoscimento legale (vedere a tal proposito anche il precedente paragrafo III);

3) per mancata notifica di mutamento del rappresentante legale ovvero per accertata insussistenza dei necessari requisiti in capo a quest'ultimo (vedere a tal proposito il precedente paragrafo IV);

4) per fallimento del soggetto gestore;

5) per morte o per perdita della capacità di agire nel quadro della normativa penale e civile, o per perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti politici (quando il gestore sia persona fisica);

6) per estinzione o perdita dello status di «italiano» (quando il gestore sia persona giuridica);

7) per perdita della qualificazione di «scuola» nel senso desumibile dall'art. 1, primo comma, della legge 19 gennaio 1942, n. 86.

La trasformazione in «corso» di una «scuola» si verifica quando viene meno la conformità con la corrispondente scuola statale per fini, ordinamenti didattici, durata dei corsi e quadro orario delle lezioni.

La stessa trasformazione si verifica quando una stessa classe non viene attivata per più di un anno scolastico tranne che sussistano particolari motivi accettati dall'amministrazione;

8) per trasferimento o modificazione della sede della scuola rispetto all'assetto esistente al momento del riconoscimento legale (vedere anche a tal proposito il precedente paragrafo V);

9) per carente funzionamento della scuola sotto il profilo educativo e didattico;

10) per deviazione della scuola dai propri fini istituzionali anche con riferimento ad atti e fatti riconnessi alla responsabilità soggettiva ed oggettiva della gestione;

11) comunque per sopravvenuta mancanza delle condizioni (esposte al paragrafo I) richieste per la concessione del riconoscimento legale.

In ogni caso la scuola deve funzionare come legalmente riconosciuta sino al termine dell'anno scolastico, indipendentemente dal momento in cui si verificano le predette circostanze, per la salvaguardia del pubblico interesse che impone di evitare l'interruzione in corso di anno scolastico del pubblico servizio d'istruzione con conseguente danno per l'utenza.

Gli atti scolastici saranno depositati presso la scuola secondaria, possibilmente dello stesso tipo, prescelta dal provveditore agli studi, in via immediata al termine dell'anno scolastico in cui la scuola non statale cessa di funzionare come legalmente riconosciuta, e sarà cura del provveditore medesimo informare il Ministero dell'avvenuto deposito.

Il gestore, inoltre, provvederà ad informare tempestivamente docenti e alunni, sia in caso di rinunzia al riconoscimento legale sia in caso di perdita dello stesso.

VIII. Vigilanza

La posizione interpretativa dell'ordinamento vigente sopra esplicitata come serie di criteri da porre a base dell'azione amministrativa nell'occasione dell'esame delle istanze di riconoscimento legale vale certamente anche nello svolgimento della azione di vigilanza sulle scuole legalmente riconosciute sia da parte del Ministero che dei provveditori agli studi, nel quadro dei poteri previsti dall'art. 10 della legge 19 gennaio 1942, n. 86.

Sarà, pertanto, cura dell'amministrazione operare perché la funzione ispettiva venga espletata con un preciso riferimento alla verifica del rispetto di una funzionalità concreta della scuola nel quadro dei principi desumibili dall'ordinamento, come sopra esplicitati.

È evidente, infatti, che, trattandosi di disposizioni normative inerenti al modo di presentarsi della scuola non statale nell'esercizio della potestà di rilascio di titoli di studio con valore legale (e quindi nello svolgimento di una pubblica funzione), l'operatività della scuola stessa non può non essere in ogni momento caratterizzata dall'adeguamento alle condizioni sulla cui base è concesso il beneficio.

Ogni scuola, pertanto, deve promuovere il proprio sviluppo nella citata ottica e, nell'espandersi per numero di alunni iscritti e classi anche collaterali costituite, deve tener conto delle esigenze globali di funzionalità didattica, nel rispetto del pubblico interesse che ha determinato il suo riconoscimento legale.

IX. Pareggiamenti e convenzioni

Per tutto quel che concerne il «pareggiamento» delle scuole valgono le disposizioni impartite per i riconoscimenti legali con i termini, le modalità, le procedure ed i modelli indicati.

Naturalmente bisognerà, nei vari documenti, sostituire l'espressione «riconoscimento legale» con la parola «pareggiamento», come pure bisognerà aggiungere, quando occorre presentare la documentazione relativa al funzionamento, un prospetto delle cattedre (che debbono essere costituite secondo il modello della corrispondente scuola statale) nonché copia del bando di concorso pubblico per i posti di preside o direttore e di docente delle varie discipline con i relativi atti conclusivi; occorre aggiungere altresì copia del regolamento, approvato nelle forme prescritte dalla normativa (1), relativo alla particolare situazione della scuola per il funzionamento come pareggiata, anche sotto il profilo del conseguente stato giuridico ed economico del personale dipendente.

Il versamento alla tesoreria provinciale dovrà essere non inferiore a L. 2.000.000 (duemilioni) per il pareggiamento degli istituti musicali, dovendosi provvedere al pagamento di un'intera commissione ispettiva ai sensi del regio decreto n. 1170/1930.

Per quel che concerne le scuole magistrali — che ai fini del riconoscimento possono essere gestite esclusivamente da enti morali con finalità specifiche di «educazione materna ed assistenza infantile» — si seguono le disposizioni della circolare con l'avvertenza che il riconoscimento legale sarà accordato non con decreto ministeriale, bensì attraverso la stipula di apposita convenzione.

X. NORME FINALI E TRANSITORIE

Tutte le istanze e tutti i documenti menzionati nella presente circolare e nei suoi allegati (che ne costituiscono parte integrante) debbono pervenire, nei modi e nei termini indicati, al Ministero della pubblica istruzione in due esemplari (originale e una copia) e al provveditore agli studi in un solo esemplare (una copia).

Limitatamente all'istanza di trasferimento o modificazione della sede (allegato *E*) ed alla relativa documentazione, tali atti vanno trasmessi al Ministero in unico esemplare (originale) ed al provveditore agli studi in doppio esemplare (due copie).

Sono abrogate tutte le disposizioni di circolari concernenti la materia in oggetto emanate anteriormente alla presente circolare che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente circolare ha effetto immediato. Per il corrente anno scolastico sono, in ogni caso, fatte salve le procedure avviate o in corso secondo le disposizioni preesistenti a quelle contenute nella presente circolare.

Il Ministro: GALLONI

(1) La specifica normativa è contenuta nel regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084 e nell'art. 8 della legge n. 86/1942 e per quanto riguarda gli istituti musicali nel regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, così come modificato con legge 6 agosto 1966, n. 643.

ALLEGATO *A*

Carta da bollo

MODELLO-ISTANZA DI RICONOSCIMENTO LEGALE

(deve pervenire tra il 15 maggio ed il 1° settembre)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale per l'istruzione media non statale Via Napoleone III n. 8
00185 ROMA

e, per conoscenza:

Al provveditore agli studi di.

Richiesta di riconoscimento legale a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per la

Scuola .
tipo — denominazione — ubicazione (1)

classi funzionanti (2) — orario di funzionamento (3)

avanzata dal

Gestore .
cognome e nome — luogo e data di nascita

titolo di studio — professione — domicilio (4)

n. codice fiscale (se persona fisica) ovvero esatta denominazione e ragione sociale

domicilio (4) — n. codice fiscale (se persona giuridica)

di cui è

Rappresentante legale
cognome e nome — luogo e data di nascita

titolo di studio — professione — domicilio (4)

Data ...

Firma del gestore o del rappresentante legale

(1) Indicare il comune, il distretto, il c.a.p., la via e numero civico.

(2) Specificare, ove necessario, l'indirizzo o il corso di qualifica o post-qualifica o la sezione.

(3) Specificare se antimeridiano, pomeridiano o serale.

(4) Indicare la città, la via e il numero civico.

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) *Documentazione relativa al gestore.*

Se il gestore è persona fisica:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

Se il gestore è una società - persona giuridica:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto:

2) certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, da cui si rilevi l'esistenza della società con gli estremi di registrazione e con l'indicazione del nominativo del rappresentante legale e dei componenti dell'eventuale consiglio di amministrazione.

Se il gestore è un ente morale:

1) copia autenticata dello statuto con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'ente;

2) certificato della competente prefettura che attesti l'esistenza dell'ente ed il nominativo del legale rappresentante;

3) copia autenticata della deliberazione di richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

Se il gestore è un ente ecclesiastico:

1) certificato della competente prefettura o della cancelleria del tribunale da cui risulti l'esistenza dell'ente ed attestante il nominativo del legale rappresentante;

2) nulla osta della competente autorità ecclesiastica alla richiesta di riconoscimento legale.

Se il gestore è un ente pubblico territoriale (regione - provincia - comune): copia autenticata della deliberazione consiliare relativa alla richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

E inoltre, per tutti i casi in cui il gestore non è persona fisica, certificati relativi al rappresentante legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

B) *Documentazione relativa ai locali.*

1) Dichiarazione del gestore o del rappresentante legale relativa al titolo di disponibilità dei locali.

2) Pianta planimetrica riguardante tutti i locali scolastici redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale e corredata dai seguenti dati:

ubicazione;

superficie netta, altezza media e volume netto di ciascun ambiente.

destinazione di ciascun ambiente, specificamente numerato;

specificazione dei servizi eventualmente in comune con altri tipi di scuola con le relative indicazioni;

numero massimo di allievi accoglibili per aula come rilevabile dal certificato di abitabilità o da certificazione igienico-sanitaria o calcolato in base alla superficie netta dell'aula con un rapporto spazio/allievo non inferiore a 1,20 mq/alunno, in tale ultimo caso tale determinazione verrà verificata in sede ispettiva anche con riferimento ai servizi igienici, all'ampiezza delle superfici finestrate ecc.

3) Certificato di prevenzione incendi per l'attività scolastica e per quelle eventualmente connesse, oppure nulla osta provvisorio, ai sensi e nei limiti della vigente normativa, rilasciata dalla competente autorità, nel quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola.

Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione del certificato di cui sopra ai sensi della vigente normativa, il gestore dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta nelle forme di legge, da rinnovarsi annualmente.

4) Certificato di abitabilità rilasciato dalla competente autorità comunale, ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente siano utilizzabili per uso di scuola. Nel caso in cui il certificato sia stato rilasciato per un uso diverso da quello scolastico o in mancanza di tale certificato, dovrà essere presentata apposita perizia tecnica redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, nella quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola, unitamente ad idonea documentazione comprovante l'avvenuta richiesta al comune, del certificato medesimo.

5) Certificato igienico-sanitario rilasciato dalla competente autorità sanitaria ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente , siano utilizzabili per uso di scuola.

C) *Documentazione relativa al funzionamento* (a firma del preside e del gestore).

1) Quadro orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione se debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascuna classe.

2) Elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, con l'indicazione per ciascuno del luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio con scuola e data di conseguimento, come da documentazione agli atti della scuola.

Le definitive variazioni in aumento o in diminuzione di tale elenco devono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e al provveditore agli studi competente appena possibile e comunque e non oltre trenta giorni dall'inizio delle lezioni secondo il calendario ufficiale.

3) Prospetto del personale direttivo ed insegnante da cui risultino, per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, titoli di studio e di abilitazione all'insegnamento, estremi di iscrizione all'albo professionale, materie insegnate e classi nelle quali gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali di lezione.

Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente al Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e al provveditore competente.

4) Prospetto del personale non docente con specificazione, per ciascuno, del titolo di studio posseduto e della funzione svolta.

5) Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione della specifica destinazione data alle attrezzature nell'organizzazione scolastica, con riferimento alla planimetria per quanto concerne l'indicazione dei locali ove sono ubicate; ove del materiale si servano più scuole deve farsene espressa menzione.

6) Relazione concernente la situazione socio-ambientale della zona in cui opera la scuola, anche in relazione alla presenza di altre strutture educative statali e non statali e la funzione che la scuola ha la capacità di svolgere nel territorio.

D) *Documentazione varia.*

1) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il provveditorato agli studi di una somma non inferiore a L. 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale;

2) Dichiarazione datata, a firma del gestore o del rappresentante legale, da cui si rilevi che la scuola, per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, non è indirettamente promossa da enti o per-

sone straniere o che sia controllata da tali enti o persone o che comunque con essi non abbia rapporti amministrativi (per il decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412, non sono da considerarsi straniere le scuole mantenute da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia);

3) Elenco delle persone — e relative generalità — incaricate di compiere comunque atti di gestione;

4) Elenco di tutte le scuole e di tutti i corsi dipendenti dallo stesso gestore con indicazione, per ciascuno, del tipo, della denominazione, dell'ubicazione e dell'eventuale riconoscimento legale posseduto.

N.B. — Istanza e documentazione devono pervenire nei termini stabiliti al Ministero in due esemplari (originale e una copia) e al provveditore agli studi in unico esemplare (una copia).

ALLEGATO *A*-bis

Carta da bollo

MODELLO-NOTIFICA DI ATTIVAZIONE
DI CLASSI SUCCESSIVE

(deve pervenire tra il 15 maggio ed il 1° settembre)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - Via Napoleone III n. 8 - 00185 ROMA

e, per conoscenza:

Al provveditore agli studi di ....

Notifica di attivazione di classi successive presso la

Scuola ....
tipo denominazione ubicazione (1)

....
classi già funzionanti (2) riconosciuta con D.M.

....
e di cui vengono attivate le classi (2) orario di funzionamento (3)

trasmessa dal

Gestore ....
cognome e nome luogo e data di nascita

....
titolo di studio professione domicilio (4)

....
codice fiscale (se persona fisica) esatta denominazione e ragione sociale

....
domicilio (4) n. codice fiscale (se persona giuridica)

di cui è

Rappresentante legale ....
cognome e nome luogo e data di nascita

....
titolo di studio professione domicilio (4)

Data ....

Firma del gestore o del legale rappresentante

....

(1) Indicare il comune, il distretto, il c.a.p., la via e numero civico.

(2) Specificare, ove necessario, l'indirizzo o il corso di qualifica o post-qualifica, o la sezione.

(3) Specificare se antimeridiano, pomeridiano o serale.

(4) Indicare la città, la via e il numero civico.

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) *Documentazione relativa al funzionamento* (a firma del preside o del gestore).

1) Quadro orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione se debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascuna classe.

2) Elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, con l'indicazione per ciascuno del luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio con scuola e data di conseguimento, come da documentazione agli atti della scuola.

Le definitive variazioni in aumento o in diminuzione di tale elenco devono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e al provveditore agli studi competente appena possibile e comunque non oltre trenta giorni dall'inizio delle lezioni secondo il calendario ufficiale.

3) Prospetto del personale direttivo ed insegnante da cui risultino, per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, titoli di studio e di abilitazione all'insegnamento, estremi di iscrizione all'albo professionale, materie insegnate e classi nelle quali gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali di lezione.

Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente al Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale e al provveditore agli studi competente.

4) Prospetto del personale non docente con specificazione, per ciascuno del titolo di studio posseduto e della funzione svolta.

5) Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione della specifica destinazione data alle attrezzature nell'organizzazione scolastica, con riferimento alla planimetria per quanto concerne l'indicazione dei locali ove sono ubicate; ove del materiale si servono più scuole deve farsene espressa menzione.

6) Relazione concernente la situazione socio-ambientale della zona in cui opera la scuola, anche in relazione alla presenza di altre strutture educative statali e non statali e la funzione che la scuola ha la capacità di svolgere nel territorio.

B) *Documentazione varia.*

1) Elenco delle eventuali variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

2) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il provveditorato agli studi, di una somma non inferiore a L. 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.

ALLEGATO *B*

Carta da bollo

MODELLO-ISTANZA DI RICONOSCIMENTO LEGALE PER PASSAGGIO DI GESTIONE «INTER VIVOS»

(deve pervenire entro il 15 maggio dell'anno scolastico precedente a quello in cui inizierà ad avere effetto)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - Via Napoleone III n. 8 - 00185 ROMA

e, per conoscenza:

Al provveditore agli studi di........................

Richiesta di riconoscimento legale a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per passaggio di gestione relativa alla

Scuola ....

tipo denominazione ubicazione (1)

....

classi funzionanti (2) orario di funzionamento (3)

riconosciuta con D.M.

ceduta dal

Precedente gestore ....

cognome e nome

....

luogo e data di nascita (se persona fisica)

esatta denominazione e ragione sociale (se persona giuridica)

al

Nuovo gestore ....

cognome e nome luogo e data di nascita

titolo di studio professione domicilio (4)

n. codice fiscale (se persona fisica) esatta denominazione e ragione sociale

domicilio (4) n. codice fiscale (se persona giuridica)

di cui è

Rappresentante legale ....

cognome e nome luogo e data di nascita

....

titolo di studio professione domicilio (4)

Data ....

Firma del gestore o rappresentante legale

---

(1) Indicare il comune, il distretto, il c.a.p., la via e numero civico.

(2) Specificare, ove necessario, l'indirizzo o il corso di qualifica o post-qualifica, o la sezione.

(3) Specificare se antimeridiano, pomeridiano o serale.

(4) Indicare la città, la via e numero civico.

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) *Documentazione relativa al nuovo gestore.*

Se il gestore è persona fisica:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

Se il gestore è una società - persona giuridica:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, da cui si rilevi l'esistenza della società con gli estremi di registrazione e con l'indicazione del nominativo del rappresentante legale e dei componenti dell'eventuale consiglio di amministrazione.

Se il gestore è un ente morale:

1) copia autenticata dello statuto con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'ente;

2) certificato della competente prefettura che attesti l'esistenza dell'ente ed il nominativo del legale rappresentante;

3) copia autenticata della deliberazione di richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

Se il gestore è un ente ecclesiastico:

1) certificato della competente prefettura o della cancelleria del tribunale da cui risulti l'esistenza dell'ente ed attestante il nominativo del legale rappresentante;

2) nulla osta della competente autorità ecclesiastica alla richiesta di riconoscimento legale.

Se il gestore è un ente pubblico territoriale (regione - provincia - comune): copia autenticata della deliberazione consiliare relativa alla richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

E inoltre, per tutti i casi in cui il gestore non è persona fisica, certificati relativi al rappresentante legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

B) *Documentazione varia.*

1) Copia autenticata dell'atto di cessione con indicazione dell'anno scolastico da cui ha effetto.

2) Dichiarazione datata, a firma del gestore o del rappresentante legale, da cui si rilevi che la scuola, per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, non sia indirettamente promossa da enti o persone straniere o che non sia controllata da tali enti o persone o che comunque con essi non abbia rapporti amministrativi (per il decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412, non sono da considerarsi straniere le scuole mantenute da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia).

3) Elenco delle persone — e relative generalità — incaricate comunque di compiere atti di gestione.

4) Elenco di tutte le scuole e di tutti i corsi dipendenti dallo stesso gestore con indicazione, per ciascuno, del tipo, della denominazione, dell'ubicazione e dell'eventuale riconoscimento legale posseduto.

5) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale, sul conto dei depositi provvisori presso i provveditorati agli studi, di una somma non inferiore a L. 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.

6) Elenco delle eventuali variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

ALLEGATO *C*

Carta da bollo

MODELLO-ISTANZA DI RICONOSCIMENTO LEGALE PER PASSAGGIO DI GESTIONE «MORTIS CAUSA»

(deve pervenire con la massima possibile tempestività e comunque non oltre trenta giorni dalla data della morte o dell'estinzione)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - Via Napoleone III n 8 - 00185 ROMA

e, per conoscenza:

Al provveditore agli studi di......................

Richiesta di riconoscimento legale a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per passaggio di gestione «mortis causa» relativa alla

Scuola ....

tipo denominazione ubicazione (1)

....

classi funzionanti (2) orario di funzionamento (3)

....

riconosciuta con D.M.

trasferita «mortis causa» dal

Precedente gestore ....

cognome e nome

....

luogo e data di nascita e di decesso (se persona fisica)

....

esatta denominazione e ragione sociale (se persona giuridica)

al

Nuovo gestore ....

cognome e nome luogo e data di nascita

....

titolo di studio professione domicilio (4)

....

n. codice fiscale (se persona fisica) esatta denominazione e ragione sociale

....

domicilio (4) n. codice fiscale (se persona giuridica)

di cui è

Rappresentante legale ....

cognome e nome luogo e data di nascita

....

titolo di studio professione domicilio (4)

Data ....

Firma del gestore o rappresentante legale

....

---

(1) Indicare il comune, il distretto, il c.a.p., la via e numero civico.

(2) Specificare, ove necessario, l'indirizzo o il corso di qualifica o post-qualifica, o la sezione.

(3) Specificare se antimeridiano, pomeridiano o serale.

(4) Indicare la città, la via e il numero civico.

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) *Documentazione relativa al nuovo gestore.*

Se il gestore è persona fisica:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

Se il gestore è una società - persona giuridica:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, da cui si rilevi l'esistenza della società con gli estremi di registrazione e con l'indicazione del nominativo del rappresentante legale e dei componenti dell'eventuale consiglio di amministrazione.

Se il gestore è un ente morale:

1) copia autenticata dello statuto con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'ente;

2) certificato della competente prefettura che attesti l'esistenza dell'ente ed il nominativo del legale rappresentante;

3) copia autenticata della deliberazione di richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

Se il gestore è un ente ecclesiastico:

1) certificato della competente prefettura o della cancelleria del tribunale da cui risulti l'esistenza dell'ente ed attestante il nominativo del legale rappresentante;

2) nulla osta della competente autorità ecclesiastica alla richiesta di riconoscimento legale.

Se il gestore è un ente pubblico territoriale (regione - provincia - comune): copia autenticata della deliberazione consiliare relativa alla richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

E inoltre, per tutti i casi in cui il gestore non è persona fisica, certificati relativi al rappresentante legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

B) *Documentazione varia.*

1) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il provveditorato agli studi di una somma non inferiore a L. 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.

2) Dichiarazione datata, a firma del gestore o del legale rappresentante, da cui si rilevi che la scuola, per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, non sia indirettamente promossa da enti o persone straniere o che non sia controllata da tali enti o persone o che comunque con essi non abbia rapporti amministrativi (per il decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412, non sono da considerarsi straniere le scuole mantenute da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia).

3) Elenco delle persone — e relative generalità — incaricate di compiere comunque atti di gestione.

4) Elenco di tutte le scuole e di tutti i corsi dipendenti dallo stesso gestore con l'indicazione, per ciascuno, del tipo, della denominazione, dell'ubicazione e dell'eventuale riconoscimento legale posseduto.

5) Elenco delle eventuali ulteriori variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

E inoltre:

se il gestore precedente era persona fisica:

1) certificato di morte;

2) copia autenticata del testamento ovvero atto di notorietà attestante l'identità dei successori legittimi;

3) atto dimostrativo dei rapporti intercorrenti fra più coeredi;

se il gestore precedente non era persona fisica:

1) certificato della cancelleria del tribunale o di altra competente autorità che attesti l'avvenuta estinzione;

2) atto dimostrativo della conseguente devoluzione della scuola ad altro soggetto.

ALLEGATO *D*

Carta da bollo

MODELLO-ISTANZA DI ASSENSO MINISTERIALE PER MUTAMENTO DI RAPPRESENTANTE LEGALE

(deve essere inviata non oltre il decimo giorno successivo alla registrazione dell'atto di mutamento)

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione media non statale - Via Napoleone III n. 8 - 00185 ROMA

e, per conoscenza:
Al provveditore agli studi di........................

Richiesta di assenso ministeriale al mutamento di rappresentante legale avanzata dal

Gestore ....
esatta denominazione e ragione sociale

domicilio

di cui è nuovo

Rappresentante legale ....
cognome e nome luogo e data di nascita

....
titolo di studio professione domicilio

per la

Scuola ....
tipo denominazione ubicazione

....
legalmente riconosciuta con D.M.

Data ....

Firma del gestore o rappresentante legale

DOCUMENTI ALLEGATI

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) *Documentazione relativa al nuovo rappresentante legale:*

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

5) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti;

6) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente.

B) *Ulteriore documentazione:*

1) certificato della cancelleria del tribunale o di altra competente autorità da cui si rilevi il nominativo del nuovo rappresentante legale;

2) elenco delle eventuali ulteriori variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

ALLEGATO *E*

Carta da bollo

MODELLO-ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE AL TRASFERIMENTO O ALLA MODIFICAZIONE DELLA SEDE SCOLASTICA.

(deve pervenire almeno centoventi giorni prima rispetto alla data programmata per il trasferimento o la modifica della sede)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - Via Napoleone III n. 8 - 00185 ROMA

e, per conoscenza:
Al provveditore agli studi di........................

Richiesta di autorizzazione ministeriale al trasferimento (o alla modificazione) della sede della

Scuola ....
tipo denominazione

....
legalmente riconosciuta con D.M.

avanzata dal

Gestore ....
cognome e nome

....
luogo e data di nascita (se persona fisica)

....
esatta denominazione e ragione sociale (se persona giuridica)

di cui è

Rappresentante legale ....
cognome e nome luogo e data di nascita

per...
esatta indicazione del trasferimento o della modificazione

....

....

Data ....

Firma del gestore o rappresentante legale

DOCUMENTI ALLEGATI

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) *Documentazione relativa ai locali.*

1) Dichiarazione del gestore o del rappresentante legale relativa al titolo di disponibilità dei locali.

2) Pianta planimetrica riguardante tutti i locali scolastici redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale e corredata dai seguenti dati:

ubicazione;

superficie netta, altezza media e volume netto di ciascun ambiente;

destinazione di ciascun ambiente, specificatamente numerato;

specificazione dei servizi eventualmente in comune con altri tipi di scuola con le relative indicazioni;

numero massimo di allievi accoglibili per aula come rilevabile dal certificato di abitabilità o da certificazione igienico-sanitaria o calcolato in base alla superficie netta dell'aula con un rapporto spazio/allievo non inferiore a 1,20 mq/alunno, in tale ultimo caso tale determinazione verrà verificata in sede ispettiva anche con riferimento ai servizi igienici, all'ampiezza delle superfici finestrate ecc.

3) Certificato di prevenzione incendi per l'attività scolastica e per quelle eventualmente connesse, oppure nulla osta provvisorio, ai sensi e nei limiti della vigente normativa, rilasciata della competente autorità, nel quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola.

Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione del certificato di cui sopra ai sensi della vigente normativa, il gestore dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta nelle forme di legge, da rinnovarsi annualmente.

4) Certificato di abitabilità rilasciato dalla competente autorità comunale, ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente siano utilizzabili per uso di scuola, unitamente ad idonea documentazione comprovante l'avvenuta richiesta al comune del certificato medesimo. Nel caso in cui il certificato sia stato rilasciato per un uso diverso da quello scolastico o in mancanza di tale certificato, dovrà essere presentata apposita perizia tecnica redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, nella quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola.

5) Certificato igienico-sanitario rilasciato dalla competente autorità sanitaria ai sensi della vigènte normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola.

N.B. — I documenti devono comunque riferirsi a tutti gli ambienti destinati alla scuola, ivi compresi quelli non modificati, con specificazione delle varianti intervenute.

B) *Documentazione varia.*

1) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale, sul conto dei depositi provvisori presso i provveditorati agli studi, di una somma non inferiore a L. 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.

2) Elenco delle eventuali ulteriori variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

ALLEGATO *F*

Carta da bollo

MODELLO DI NOTIFICA DI ISTITUZIONE
DI CLASSI COLLATERALI

(deve essere trasmessa entro dieci giorni dall'inizio dell'anno scolastico)

Al Provveditore agli studi di ....

e, per conoscenza:

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - ROMA

Notifica di istituzione di classi collaterali presso la

Scuola ....

tipo denominazione ubicazione (1)

....

classi base funzionanti - leg.te ric.te con D.M. (2)

....

classi collaterali istituite orario di funzionamento (3)

trasmessa dal

Gestore ....

cognome e nome

....

luogo e data di nascita (se persona fisica)

....

esatta denominazione e ragione sociale (se persona giuridica)

di cui è

Rappresentante legale ....

cognome e nome

....

luogo e data di nascita

data ....

Firma del gestore o rappresentante legale

....

(1) Indicare il comune, il distretto, il c.a.p., la via e numero civico.

(2) Specificare, ove necessario, l'indirizzo o il corso di qualifica o post-qualifica o la sezione.

(3) Specificare se antimeridiano, pomeridiano o serale.

DOCUMENTI ALLEGATI

(A firma del preside e del gestore)

1) Quadro orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione se debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascuna classe.

2) Elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, con l'indicazione per ciascuno del luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio con scuola e data di conseguimento, come da documentazione agli atti della scuola.

Le definitive variazioni in aumento o in diminuzione di tale elenco devono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - e al provveditore agli studi competente appena possibile e comunque e non oltre trenta giorni dall'inizio delle lezioni secondo il calendario ufficiale.

3) Prospetto del personale direttivo ed insegnante da cui risultino, per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, titoli di studio e di abilitazione all'insegnamento, estremi di iscrizione all'albo professionale, materie insegnate e classi nelle quali gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali di lezione.

Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente al Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale e al provveditore competente.

4) Prospetto del personale non docente con specificazione, per ciascuno, del titolo di studio posseduto e della funzione svolta.

5) Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione della specifica destinazione data alle attrezzature nell'organizzazione scolastica, con riferimento alla planimetria per quanto concerne l'indicazione dei locali ove sono ubicate; ove del materiale si servano più scuole deve farsene espressa menzione.

6) Relazione concernente la situazione delle classi effettivamente funzionanti in base al riconoscimento legale concesso dal Ministero e le variazioni proposte rispetto a tale situazione, con le motivazioni complessive delle variazioni stesse e le possibilità operative nel nuovo assetto anche in rapporto alla disponibilità di locali, attrezzature, personale docente e di segreteria.

Tale relazione deve riferirsi anche alla situazione socio-ambientale della zona in cui opera la scuola, tenuto conto della presenza di altre strutture educative statali e non statali e alla funzione che la scuola stessa ha la capacità di svolgere nel territorio.

Documentazione varia.

1) Elenco delle eventuali ulteriori variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

2) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il Provveditorato agli studi, di una somma non inferiore a L. 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.

ALLEGATO *G*

Carta da bollo

MODELLO-ISTANZA DI ESTENSIONE DI RICONOSCIMENTO LEGALE CON DECORRENZA 1987-88 A CLASSI SUCCESSIVE ATTIVATE PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE LEGALMENTE RICONOSCIUTE IN VIA GRADUALE CON DECORRENZA 1987-88.

(deve pervenire entro il 31 gennaio 1988)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - Via Napoleone III n. 8 - 00185 ROMA

e, per conoscenza:

Al Provveditore agli studi di ....

Istanza di estensione di riconoscimento legale a classi successive per la

Scuola ....
tipo denominazione ubicazione (1)

....
leg. ric. con D.M. classi già funzionanti (2) orario di funzionamento (3)

classi successive attivate nell'a.s. 1987-88

avanzata dal

Gestore ....
cognome e nome luogo e data di nascita

titolo di studio professione domicilio (4)

codice fiscale (se persona fisica) esatta denominazione e ragione sociale

....
domicilio (4) n. codice fiscale (se persona giuridica)

di cui è

Rappresentante legale ....
cognome e nome luogo e data di nascita

....
titolo di studio professione domicilio (4)

Data ....

Firma del gestore o del rappresentante legale

....

---

(1) Indicare il comune, il distretto, il c.a.p., la via e numero civico.

(2) Specificare, ove necessario, l'indirizzo o il corso di qualifica o post-qualifica, o la sezione.

(3) Specificare se antimeridiano, pomeridiano o serale.

4) Indicare la città, la via e il numero civico.

DOCUMENTI ALLEGATI

(A firma del preside e del gestore)

1) Quadro orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione se debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascuna classe.

2) Elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, con l'indicazione per ciascuno del luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio con scuola e data di conseguimento, come da documentazione agli atti della scuola.

Le definitive variazioni in aumento o in diminuzione di tale elenco devono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - e al provveditore agli studi competente appena possibile e comunque e non oltre trenta giorni dall'inizio delle lezioni secondo il calendario ufficiale.

3) Prospetto del personale direttivo ed insegnante da cui risultino, per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, titoli di studio e di abilitazione all'insegnamento, estremi di iscrizione all'albo professionale, materie insegnate e classi nelle quali gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali di lezione.

Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente al Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale - e al provveditore competente.

4) Prospetto del personale non docente con specificazione, per ciascuno, del titolo di studio posseduto e della funzione svolta.

5) Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione della specifica destinazione data alle attrezzature nell'organizzazione scolastica, con riferimento alla planimetria per quanto concerne l'indicazione dei locali ove sono ubicate; ove del materiale si servano più scuole deve farsene espressa menzione.

6) Relazione concernente la situazione socio-ambientale della zona in cui opera la scuola, anche in relazione alla presenza di altre strutture educative statali e non statali e la funzione che la scuola ha la capacità di svolgere nel territorio.

Documentazione varia.

1) Elenco delle eventuali ulteriori variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

2) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il Provveditorato agli studi, di una somma non inferiore a L. 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.

87A11089

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del corso-concorso di formazione dirigenziale a trentadue posti per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, vacanti al 31 dicembre 1983.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1987, registro n. 42, foglio n. 218, che approva la graduatoria di merito e dichiara gli ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in relazione ai posti vacanti al 31 dicembre 1983, indettto con decreto ministeriale 16 novembre 1984.

87A11176

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico distrettuale a tredici posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Ancona.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1987, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso pubblico distrettuale a tredici posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Ancona, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1985, ai sensi della legge 26 aprile 1985, n. 162.

87A11177

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico distrettuale a ventinove posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1987, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso pubblico distrettuale a ventinove posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Firenze, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1985, ai sensi della legge 26 aprile 1985, n. 162.

87A11178

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico distrettuale a otto posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1987, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso pubblico distrettuale a otto posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Genova, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1985, ai sensi della legge 26 aprile 1985, n. 162.

87A11179

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a due posti di geologo e a otto posti di disegnatore e rinvio della pubblicazione del diario di esame dei concorsi pubblici a quarantotto posti di coadiutore dell'A.C. ed a quattordici posti di assistente del G.C.

Le prove scritte dei concorsi sottoindicati avranno luogo presso i locali del palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 1, con inizio alle ore 8, nei giorni:

concorso a due posti di geologo 11 e 12 aprile 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 1987);

concorso a otto posti di disegnatore 11 e 12 aprile 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1987).

Il diario delle prove d'esame dei concorsi pubblici a quarantotto posti di coadiutore in prova dell'A.C. ed a quattordici posti di assistente in prova del G.C. pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 241 del 15 ottobre 1987 e n. 240 del 14 ottobre 1987 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1988.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

87A11309

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diari delle prove scritte di concorsi a posti di primo dirigente amministrativo

Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a primo dirigente amministrativo (ciclo 1984), indetto con il decreto ministeriale 16 giugno 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1987), sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1988.

Il diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, a primo dirigente amministrativo (ciclo 1985), indetto con il decreto ministeriale 16 giugno 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1987), sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1988.

Il diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, a primo dirigente amministrativo (ciclo 1986), indetto con il decreto ministeriale 16 giugno 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1987), sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1988.

87A11126

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso speciale, per esami, a undici posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo per i posti attualmente vacanti e per gli ulteriori posti comunque vacanti con decorrenza 1° gennaio 1988.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 471;

Considerato che, ai sensi della predetta legge n. 471/87, i posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, comunque vacanti alla data del 1° gennaio 1988, sono destinati ad un unico concorso speciale, per esami, di cui all'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301;

Considerato che nel novero dei posti «comunque vacanti» debbono essere ricompresi anche i posti di primo dirigente per i quali siano stati indetti i relativi concorsi, ma le cui procedure non si siano esaurite con l'approvazione della relativa graduatoria alla data di entrata in vigore della legge 19 novembre 1987, n. 471, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, per i quali occorre pertanto procedere alla dichiarazione di estinzione;

Considerato che alla data del presente decreto nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo di cui al quadro *A* della tabella XVII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed all'allegato *B* della legge 31 dicembre 1982, n. 979 - quadro *A*, concernente «Disposizioni per la difesa del mare» sono vacanti undici posti;

Considerato che, entro il 1° gennaio 1988, si renderanno vacanti ulteriori posti di primo dirigente a seguito di collocamento in quiescenza o di promozione alla qualifica di dirigente superiore;

Ritenuta la necessità di procedere sollecitamente all'emanazione del bando di concorso per la copertura dei posti comunque vacanti al 1° gennaio 1988;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1987, n. 386, è indetto il concorso speciale, per esami, a undici posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile per i posti attualmente vacanti ed agli ulteriori posti di primo dirigente che risulteranno comunque vacanti con decorrenza 1° gennaio 1988.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero della marina mercantile Direzione generale affari generali e personale Viale dell'Arte, 16 Roma, contenente le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita, domicilio e recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) titolo di studio posseduto;

c) titolo di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

d) le prove facoltative di lingua estera che si intendono sostenere (limitatamente alla lingua francese ed inglese).

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

Art. 4.

Con successivo decreto si procederà alla nomina della commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione della marina mercantile.

La seconda prova scritta verterà sul diritto amministrativo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio, oltre che sul diritto amministrativo, verterà anche sul diritto della navigazione e sull'economia dei trasporti marittimi e, facoltativamente, sulla lingua francese e/o inglese.

Detto colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il direttore generale degli affari generali e del personale farà pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

Art. 6.

Le prove scritte del concorso si terranno nei giorni 20 e 22 febbraio 1988 alle ore 8 in Roma presso il palazzo degli esami, via Induno. Ciascuna prova scritta avrà la durata di otto ore.

Art. 7.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori avrà decorrenza 1° gennaio 1988. I vincitori del concorso seguiranno nel ruolo organico il primo dirigente dott. D'Agostino Gerarda.

Art. 8.

I dipendenti nominati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi a norma dell'art. 4 della predetta legge n. 301/84.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

I concorsi a posti di primo dirigente già indetti e le cui procedure non si siano concluse con l'approvazione delle relative graduatorie alla data di entrata in vigore della legge 19 novembre 1987, n. 471, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, sono dichiarati estinti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1987

Il Ministro: PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1987
Registro n. 9 Marina Mercantile, foglio n. 324

87A11127

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove scritta e pratica dei concorsi pubblici, per esami, a due posti di funzionario tecnico e ad un posto di assistente tecnico presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per esami, a due posti di funzionario tecnico in prova, ottava qualifica funzionale, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 17 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1987, registro n. 31, foglio n. 384, avranno luogo, rispettivamente nei giorni 13 e 14 gennaio 1988, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, via G.B. Tiepolo n. 11, Trieste.

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico in prova, sesta qualifica funzionale, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1987, registro n. 27, foglio n. 223, avranno luogo, rispettivamente nei giorni 11 e 12 gennaio 1988, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, via G.B. Tiepolo n. 11, Trieste.

87A11128

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Spostamento della sede delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di segretario tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari tecnici.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1987, registro n. 7 Sanità, foglio n. 314, già fissate presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, avranno luogo presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, nei giorni 8 e 9 febbraio 1988, con inizio alle ore 8,30.

Di tale nuova sede verrà fatta singola partecipazione ai candidati.

87A11207

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Concorso ad un posto di funzionario tecnico presso la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 adottata dalla Corte dei conti in sezione di controllo, nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 2008 del 4 giugno 1986;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 280 A/2 del 19 gennaio 1987;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1984, registro n. 16, foglio n. 161, con il quale è stata disposta, in favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria una ulteriore assegnazione di posti di organico dei ruoli del personale non docente secondo quanto indicato nella tabella *B*/16 unita allo stesso decreto interministeriale 22 dicembre 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1984, registro n. 81, foglio n. 308, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1985, con il quale viene assegnato un posto di tecnico laureato alla cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia del secondo Ateneo di Roma;

Vista la nota ministeriale n. 746 di prot. del 26 febbraio 1986, con la quale questo Ateneo è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico, ad un posto di tecnico laureato presso la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Roma;

Visto il decreto rettorale n. 3610 del 3 dicembre 1986;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 122 del 7 febbraio 1987;

Considerato che a seguito del predetto rilievo occorre annullare il citato decreto rettorale n. 3610 del 3 dicembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 3610 del 3 dicembre 1986 è annullato.

Art. 2.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico di ruolo in prova, ottava qualifica funzionale (area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria) presso la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Roma.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, indirizzate al rettore della seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B)* del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica e della carriera e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4-*bis*.

Nella domanda dovranno essere elencati ed allegati gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, etc.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 5.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3, titolo I e dell'art. 35, totale II, del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una di contenuto teorico pratico ed una prova orale, da stabilirsi ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del titolo I, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, come da programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove scritte, il tempo a disposizione dei candidati non potrà essere inferiore alle otto ore.

Art. 7.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà della commissione di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno per l'esecuzione della prova stessa.

Nel caso in cui la commissione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione stessa temi diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di esecuzione.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno verrà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e le prove scritte, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 12.

I concorrenti che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore del secondo Ateneo di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove scritte. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 13.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A)*, del presente bando di concorso;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 17.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno immessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, nella ottava qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso, immessi nella predetta qualifica funzionale, saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale se riconosciuti idonei saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1987

Il rettore: GARACI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 14 novembre 1987
Registro n. 39 Università, foglio n. 190

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Prima prova scritta:*

Problemi diagnostici in patologia forense: metodologie e tecniche settorie, semeiologiche e di laboratorio che rendono possibile la loro soluzione.

B) *Seconda prova scritta* (a contenuto teorico-pratico):

Identificazione di reperti di interesse medico-forense mediante l'impiego di strumentazione.

C) *Prova orale:*

Metodiche identificative su reperti di competenza medico-forense.

ALLEGATO 2

Schema da seguire nella compilazione della domanda (da inviarsi su carta legale)

Al magnifico rettore della seconda Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 ROMA

Il sottoscritto (1) .... nato a .... (provincia di ....) il .... e residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico presso la cattedra/dipartimento di .... della facoltà di .... bandito con decreto del rettore della seconda Università degli studi di Roma n. 3768/ND del 22 aprile 1987 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, perchè .... (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo..... ....;

4) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali .... (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio........................ .... (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente..;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .... (indicare anche il numero del codice di avviamento postale e recapito telefonico).

Data, ...

Firma .... (5)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale titolo.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4-*bis* del bando di concorso, gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione devono essere elencati ed allegati alla domanda. Saranno presi in considerazione solo i titoli in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

87A11181

Concorso a due posti di funzionario tecnico presso la cattedra di odontoiatria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1984, registro 16, foglio n. 161, con il quale è stata disposta, in favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria una ulteriore assegnazione di posti di organico dei ruoli del personale non docente secondo quanto indicato nella tabella *B*/10 unita allo stesso decreto interministeriale 22 dicembre 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1985, registro n. 27, foglio n. 154, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 109 del 10 maggio 1985, con il quale sono stati assegnati due posti di tecnico laureato alla cattedra di odontoiatria della facoltà di medicina e chirurgia del secondo Ateneo di Roma;

Vista la nota ministeriale n. 2722 di prot. dell'11 luglio 1985, con la quale questo Ateneo è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico a due posti di tecnico laureato presso la cattedra di odontoiatria della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Roma;

Visto il decreto rettorale n. 3804 del 12 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1987, registro n. 23, foglio n. 328, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a due posti di funzionario tecnico presso la cattedra di odontoiatria della facoltà di medicina e chirurgia del secondo Ateneo di Roma;

Vista l'errata-corrige al decreto ministeriale 20 maggio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 6 ottobre 1983, in particolare la parte di seguito riportata «.... nell'art. 35, secondo comma, dove è scritto: "concorso pubblico, per esami" leggasi:"concorso pubblico, per titoli ed esami, ..."»;

Considerato che il concorso in questione deve essere bandito per titoli ed esami;

Decreta:

Art. 1.

Per il motivo esposto nelle premesse del presente decreto, il decreto rettorale n. 3804 del 12 maggio 1987 è revocato.

Art. 2.

È indetto il concorso pubblico, per titoli esami, a due posti di funzionario tecnico di ruolo in prova, ottava qualifica funzionale (area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria) presso la cattedra di odontoiatria della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Roma.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, indirizzate al rettore della seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B)* del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loco carico;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica e della carriera e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

Nella domanda dovranno essere elencati ed allegati gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, etc.

Art. 6.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3, titolo I e dell'art. 35, titolo II, del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una di contenuto teorico pratico ed una prova orale, da stabilirsi ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del titolo I, del decreto interministeriale 20 maggio 1983 come da programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove scritte, il tempo a disposizione dei candidati non potrà essere inferiore alle otto ore.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 8.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà della commissione di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno per l'esecuzione della prova stessa.

Nel caso in cui la commissione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione stessa temi diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di esecuzione.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno verrà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 12.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 13.

I concorrenti che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore del secondo Ateneo di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove scritte. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma dalle media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 16

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*), del presente bando di concorso;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura competente per residenza del candidato;

7) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura competente per territorio del candidato;

8) certificato medico, rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

9) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato medico;
3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 18.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno immessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, nella ottava qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso, immessi nella predetta qualifica funzionale, saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale se riconosciuti idonei saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova e protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il rettore: GARACI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 7 novembre 1987
Registro n. 37 Università, foglio n. 233

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda (da inviarsi su carta legale da L. 5000)

Al magnifico rettore della seconda Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via.......... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post... di tecnico.......... presso la cattedra/dipartimento di .... della facoltà di.......... bandito con decreto del rettore della seconda Università degli studi di Roma n. 3880/ND del 28 luglio 1987 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, perché .... (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali.......... (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio.......... (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:..........;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni.......... (indicare anche il numero del codice di avviamento postale e recapito telefonico).

Data, ...

Firma .... (5)

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale titolo.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione devono essere elencati ed allegati alla domanda. Saranno presi in considerazione solo i titoli in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

A) *Prima prova scritta*:
La prevenzione stomatologica. Tecniche e sistemi.

B) *Seconda prova scritta* (a contenuto teorico pratico):
Tecniche di prevenzione per le malattie a rischio.

C) *Prova orale*:
Prove clinico-operative sulle tecniche di prevenzione.

87A11182

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio trasfusionale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio trasfusionale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 27 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Nuoro.

87A11187

Aumento, da quattro a sei, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale di prima categoria - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad operatore professionale di prima categoria - ostetrica (il numero dei posti è elevato da quattro a sei).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 10 marzo 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nuoro.

87A11188

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

- un posto di veterinario coadiutore di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
- due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero dell'unità operativa di anestesia e rianimazione, sede di servizio ubicata nell'ambito del territorio comunale di Merate;
- tre posti di operatore professionale coordinatore - capo sala, sede di servizio ubicata nell'ambito del territorio comunale di Merate;
- un posto di assistente tecnico da assegnare al servizio di igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro - unità operativa tutela della salute nei luoghi di lavoro, sede di servizio ubicata nell'ambito del territorio comunale di Merate;
- un posto di assistente tecnico da assegnare al servizio amministrativo - unità operativa gestione tecnico-patrimoniale, sede di servizio ubicata nell'ambito del territorio comunale di Merate.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Merate (Como).

87A11216

Concorso ad un posto di assistente medico di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 63

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di assistente medico di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 63.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 2 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Desio (Milano).

87A11191

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità saniaria locale n. 75/6, a:

- due posti di assistente sanitario;
- cinque posti di infermiere professionale;
- due posti di tecnico di laboratorio;
- un posto di tecnico di radiologia;
- un posto di terapista della riabilitazione;
- un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 9 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Milano.

87A11213

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

Ruolo sanitario:

- tre posti di psicologo collaboratore;
- due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio al laboratorio di analisi chimico-cliniche;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 18 novembre 1987 e n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

87A11220

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 69

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 69, a:

- un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione;
- due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Nizza Monferrato (Asti).

87A11218

Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio economico finanziario presso l'unità sanitaria locale n. 71

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio economico finanziario presso l'unità sanitaria locale n. 71.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Valenza (Alessandria).

87A11219

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 76

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 76, a:

due posti di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia;

un posto di analista collaboratore;

due posti di operatore professionale di seconda categoria - massofisioterapista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Casale Monferrato (Alessandria).

87A11189

Aumento, da uno a tre, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 76.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 76 (il numero dei posti è elevato da uno a tre).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Casale Monferrato (Alessandria).

87A11190

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

cinque posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - dietista;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - fisiokinesiterapista;

un posto di operatore tecnico - cucina e mensa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 141 del 20 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in San Vito al Tagliamento (Pordenone).

87A11221

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

un posto di collaboratore coordinatore;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;

un posto di chimico coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 67 del 20 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Bussolengo (Verona).

87A11217

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 55 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale presso il presidio ospedaliero «S. Francesco» in Barga (Lucca).

87A11215

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di primario di laboratorio analisi;

tre posti di operatore professionale di prima categoria, collaboratore - ostetrica;

nove posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico;

un posto di coadiutore amministrativo;

un posto di operatore professionale dirigente - capo servizi sanitari ausiliari;

tre posti di operatore tecnico - autista;

quattro posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario;

un posto di vice direttore amministrativo del secondo servizio amministrativo;

un posto di primario di pediatria;

un posto di farmacista dirigente;

un posto di assistente medico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione n. 122 del 23 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Fossombrone (Pesaro).

87A11192

REGIONE SICILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 10.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia, a tempo pieno, per il consultorio familiare, presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 44 del 31 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Casteltermini (Agrigento).

87A11212

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina, a:

un posto di dirigente sanitario responsabile del servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di direttore amministrativo capo servizio economico-finanziario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 17 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Rovereto (Trento).

87A11214

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 295 del 18 dicembre 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di assistente economico-statistico, un posto di assistente tecnico e un posto di traduttore.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 43/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221